

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

468^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1966

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Presentazione Pag. 25071

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Disposizioni sulla nomina a magistrato di
corte d'appello » (1487), d'iniziativa del
deputato Breganze e di altri deputati
(Approvato dalla Camera dei deputati):

BATTINO VITTORELLI 25106
BERLINGIERI, *relatore* 25071 e *passim*
CAROLI 25099, 25101
MARIS 25088, 25093
MONNI 25086 e *passim*
NICOLETTI 25085, 25089, 25090
PACE 25102, 25104, 25105
PAFUNDI 25088, 25105

PALUMBO Pag. 25098, 25099
PICCHIOTTI 25094
POËT 25094
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 25078
e *passim*
RENDINA 25106
TRIMARCHI 25084, 25085
Votazione a scrutinio segreto . . . 25095, 25096

INTERROGAZIONI

Annunzio 25108

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 25107, 25108
BONACINA 25108
PELLEGRINO 25107
RODA 25107, 25108
VALLAURI 25107

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Presentazione di disegno di legge

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Modifiche al testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro dell'interno della presentazione del predetto disegno di legge.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni sulla nomina a magistrato di corte d'appello » (1487), d'iniziativa del deputato Breganze e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla nomina a magistrato di corte d'appello », d'iniziativa del deputato Breganze e di altri depu-

tati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sento, anzitutto, il dovere di ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito di questo disegno di legge, che per la sua innegabile importanza ha dato luogo ad elevate, acute, dotte discussioni, dando il prezioso contributo della loro cultura e della loro illuminata e saggia esperienza. Ringrazio altresì gli onorevoli colleghi Ajroldi, Kuntze, Jannuzzi e Monni per le lusinghiere espressioni che hanno voluto usare nei miei riguardi, espressioni che sono la gradita, cortese attestazione della loro squisita benevolenza verso di me.

Onorevoli colleghi, devo anzitutto riaffermare il mio sommo parere circa la ineccepibilità costituzionale del presente disegno di legge per il quale è stato osservato che il paragrafo delle disposizioni transitorie della Costituzione costituirebbe un comando e una norma precettiva. Essa è invece meramente normativa, di carattere conservativo, come ha già puntualizzato il senatore Battaglia, perchè diretta non a non alterare, a non aggravare il sistema di perequazione e di modificazione della legge in questa materia, ma a non vulnerare il regime della sua sindacabilità costituzionale, sottraendo cioè l'ordinamento esistente al momento dell'entrata in vigore della Costituzione al controllo del giudice della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Inoltre esiste la preoccupazione di prevenire impugnazioni successive nei confronti di un ordinamento giudiziario ritenuto quasi interamente difforme dalla Costituzione, quanto meno dal suo spirito, e di evitare difficoltà nello svolgimento della funzione giurisdizionale.

zionale proprio nella fase di applicazione della nuova Costituzione.

Pertanto il valore della predetta norma settime transitoria si concreta in un invito a realizzare la riforma dell'ordinamento giudiziario con l'adeguamento ai principi costituzionali sul presupposto che tale esigenza sia inderogabile. E d'altro canto lo stesso ordinamento giudiziario ha subito molte modificazioni parziali dopo l'entrata in vigore della Costituzione, tutte egualmente e immediatamente osservate e molte già consacrate come costituzionali da sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale, sicchè esse costituiscono una realtà vivente ed applicata al nostro diritto. Inoltre è stato obiettato che si sarebbe dovuta usare non l'espressione « nomina », come è detto nel presente disegno di legge per la progressione nelle funzioni, ma quella di « promozione » che sarebbe più corretta alla stregua degli articoli 105 e 106 della Costituzione. Però mi pare che debba giovare l'osservazione che l'articolo 106 della Costituzione richiede il concorso per i magistrati, ma con riferimento specifico alla loro nomina a magistrati, cioè alla loro immissione in carriera, mentre dopo la nomina, per quanto attiene al regolamento degli stessi magistrati, anche per la loro progressione nelle funzioni che li distinguono tra di loro, a norma dell'articolo 107, terzo comma, della Costituzione, vige la diversa norma dell'articolo 102 che espressamente fa richiamo all'ordinamento giudiziario, il quale ben può essere riformato, innovato anche parzialmente, senza che la Costituzione ne rimanga ferita, così come è avvenuto per l'ultima e più recente legge sui magistrati, del 4 gennaio 1963, n. 1. Pertanto il presente disegno di legge è legittimo e corretto dal punto di vista costituzionale, tant'è che in Aula in fondo non si sono proposti emendamenti pregiudiziali a carattere costituzionale, pur essendo stata però chiaramente espressa la necessità di realizzare al più presto la riforma dell'ordinamento giudiziario col suo pieno adeguamento ai dettami costituzionali. La Costituzione, disponendo con l'articolo 104, che la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro, e statuendo l'articolo 107 che i

magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni, ha posto una nuova visione del potere giudiziario, una nuova organizzazione della Magistratura ed ha indicato i principi che devono contraddistinguere i giudici nel nuovo Stato democratico. La Magistratura è costituita in ordine autonomo, indipendente, i giudici sono sottratti a ogni subordinazione o soggezione e sono considerati tutti uguali per dignità e importanza, mentre si distinguono tra loro per le diverse funzioni. Pertanto la diversità è concepita non in senso gerarchico. È vero che questo è il principio innovatore dell'articolo 107, terzo comma, il quale esclude esplicitamente che i magistrati si possano distinguere tra di loro in base ad altri criteri; ne consegue però che le diverse funzioni indicano soltanto la competenza funzionale dei giudici, determinano la sfera di attribuzione e qualificano la giurisdizione di ogni giudice.

La relazione sui progetti di riforma in tema di promozioni, approvata dal Consiglio superiore della Magistratura nella seduta dell'aprile 1965, si esprime testualmente: « Senza dubbio la previsione di distinte categorie di magistrati in quanto impostata sulla diversità delle funzioni, non implica l'esistenza di gradi e tanto meno l'esistenza di una gerarchia intesa nel senso che ad essa si attribuisce in sede burocratica o nel campo di diritto amministrativo ». È questa la concezione stessa della Costituzione, che vede il giudice sempre uguale per dignità e importanza quando esercita le sue funzioni, che sono tutte egualmente delicate pur nella loro diversità.

Il concetto stesso della gerarchia va inteso, nell'ordinamento giudiziario, in un significato del tutto diverso da quello proprio della gerarchia amministrativa, poichè nell'ordinamento giudiziario manca il vincolo di dipendenza e di subordinazione, come si desume dal precetto costituzionale che ciascun giudice è soggetto soltanto alla legge.

Viceversa è pienamente compatibile con questo principio ed è rispondente a ragioni di evidente necessità la distribuzione di funzioni diverse ai diversi organi e la coordi-

nazione della loro attività per il fine da raggiungere.

Questi concetti e queste considerazioni sono stati ribaditi in questa Aula dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito. Invero i senatori Murdaca, Ajroldi e Pace si sono dichiarati favorevoli al sistema che si ispira al criterio di raggruppare in un unico ruolo i magistrati di merito. I senatori Picchiotti, Kuntze, Morvidi e Rendina hanno soggiunto che il disegno di legge Breganze si è ispirato al principio basilare che non vi sia diversità di funzioni tra i magistrati di tribunale e quelli di corte d'appello, sicchè deve esservi un ruolo unico dei magistrati di merito.

I senatori Ajroldi e Pafundi hanno puntualizzato che il disegno di legge in esame opera due importanti modificazioni dell'ordinamento giudiziario vigente. Infatti introduce un nuovo sistema di selezione per il passaggio dalle funzioni di magistrato di tribunale a quelle di magistrato di appello, e unifica i ruoli della Magistratura di merito con l'eliminazione di magistrati in soprannumero.

Inoltre il collega senatore Poët ha posto in rilievo l'opposta concezione di una Magistratura organizzata verticalmente e imperniata sulla figura del magistrato funzionario, e quella nuova informata ai dettami costituzionali di una Magistratura indipendente da ogni altro potere e nel cui ambito i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni.

Anche il senatore liberale onorevole Nicoletti, dopo aver osservato che il disegno di legge in discussione può considerarsi un tentativo di conciliazione tra le due opposte tesi di coloro che sono favorevoli alla abolizione di ogni forma di carriera dei magistrati e di coloro che sono contrari alla progressione automatica degli stessi magistrati, nel timore di un eventuale appiattimento, ha espresso favorevole giudizio, così come hanno fatto i senatori Battaglia e Mongelli, in quanto il disegno di legge in esame rappresenta un miglioramento rispetto alla vigente legislazione.

Da parte mia ritengo che ogni preoccupazione circa l'eventuale appiattimento della funzione giudiziaria debba rimanere esclu-

sa perchè dallo stesso contesto dell'attuale disegno di legge si evince una sostanziale differenza tra le funzioni dei magistrati di tribunale e quelle dei magistrati di corte d'appello, così come ha riconosciuto il senatore Monni, e si desume altresì la garanzia, in ordine alle loro qualità, dalla serie selezione di quelli che abbiano dimostrato il requisito di maggiore capacità.

In proposito il senatore Jannuzzi ha precisato: « Un ulteriore motivo fa accogliere con soddisfazione il disegno di legge in esame, ed è che finalmente il giudizio sui magistrati non verrà più emesso sulle carte, ma sulle persone. Ciò sarà possibile attraverso il parere dei consigli giudiziari che, stando a contatto diretto con i magistrati, li conoscono per quello che sono e non per quello che appaiono dagli atti da loro redatti ».

Pertanto, alla stregua di queste valide considerazioni, è indiscutibile la garanzia in ordine alle qualità di coloro che abbiano dimostrato requisiti concreti, accertati, vagliati, di maggiori capacità. Inoltre (sono d'accordo con il senatore Monni), seppure non esistono diversità di gradi nè gerarchia secondo un concetto burocratico, tuttavia desidero porre in evidenza che lo stesso testo del disegno di legge distingue la categoria dei magistrati di tribunale da quella dei magistrati di corte d'appello, sia perchè ne differenzia la funzione, sia perchè esplicitamente classifica come nomina la progressione nelle funzioni stesse, cioè il passaggio dall'una all'altra categoria dopo l'accertamento e dopo il vaglio dei requisiti di capacità per assolvere le funzioni di magistrato di corte d'appello.

Dal che consegue che questo disegno di legge praticamente non altera le caratteristiche dell'ordinamento in vigore e mantiene integro l'impegno di tenere alto il livello delle doti di carattere, di esperienza, di capacità, di cultura generale e giuridica nell'ineccepibile e illuminato esercizio delle funzioni giudiziarie. E sono pienamente d'accordo con il collega senatore Ajroldi quando egli ha incisivamente detto: « Se è vero che la dignità della toga unisce tutti i magistrati e che pertanto deve escludersi una carriera fondata su una differenziazione di gra-

do, ciò non toglie che debba restar ferma una carriera basata sulla differenziazione delle funzioni ».

Su ciò hanno espresso il loro contrasto i senatori Kuntze e Picchiotti e in un certo senso, in forma direi più attenuata, anche il senatore Poët, il quale ha detto che il principio dell'uguaglianza non è ancora attuato dal disegno di legge in esame in tutto il suo rigore, in quanto resterebbe uno sbarramento tra i giudici di primo grado e quelli di appello. In verità io dissento da coloro che reclamano la totale abolizione della carriera pur costituita dalla diversità delle funzioni giudiziarie. Ciò provocherebbe indubbiamente un decadimento dell'ordine stesso giudiziario, venendo meno quello stimolo immanente e necessario che è rappresentato dalla speranza di conseguire mete di maggior rilievo e di più alto prestigio. Inoltre, ai migliori non può essere preclusa la possibilità di realizzare tale speranza.

Se è vero che i magistrati si distinguono solo per le funzioni esercitate e sono del tutto liberi, indipendenti nell'esercizio di queste, tuttavia non può negarsi che tali funzioni concretamente si differenziano tra di loro per intrinseche posizioni, il che richiede lo stimolo di divenire sempre più capaci e migliori, per l'assolvimento delle funzioni distribuite diversamente nei diversi ordini. E la stessa legge vigente ha stabilito i diversi gradi di giudizio delle controversie, sicchè la giurisdizione che spetta in astratto tutta intera al potere giudiziario si trova concretamente frazionata secondo la funzione propria di ciascun grado di giudizio e da questa particolare limitazione deriva la misura della giurisdizione di ogni magistrato, ossia la determinazione della sua competenza secondo la norma di distribuzione segnata dalle leggi di procedura.

È proprio alla stregua di questo concetto fondamentale che la Costituzione vuole distinti i magistrati secondo le funzioni: il che è riconfermato dalla legge del 24 maggio 1951, n. 302, la quale all'articolo 1 ha distinto i magistrati, secondo le funzioni, in magistrati di tribunale, di corte d'appello e di Corte di cassazione, e negli articoli 2,

3 e 4 ha partitamente indicato le specifiche funzioni di detti magistrati. Pertanto i giudici, pur se si distinguono tra loro solo per funzioni, tuttavia, come ha puntualizzato il Vice Presidente del Consiglio della Magistratura, onorevole Rocchetti, in una sua conferenza tenuta recentemente all'Associazione cattolica, « esiste una gerarchia di funzioni per grado di importanza rispetto al processo e per sostanziale differenza tra loro anche in ordine alle minori o maggiori difficoltà che il loro esercizio presenta.

Ciò posto la diversità ineliminabile tra i giudici come tra gli uomini rende indispensabile una scelta per la loro assegnazione alle varie funzioni, allo scopo di riservare i migliori a quelle più impegnative, che sono gradatamente individuate dallo stesso procedere graduale del processo e dal formarsi delle relative propulsioni, fino alla formazione del giudicato ».

Inoltre, il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione, per il quale i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni, fa una duplice affermazione: una implicita, che esclude all'interno del corpo giudiziario ogni possibilità di distinguere i magistrati in base ad altri criteri, ed una esplicita che ammette la distinzione proprio per diversità delle funzioni. Non vi è dubbio che il costituente ha escluso una vera e propria gerarchia individuale nell'espletamento della funzione giudiziaria, in cui tutti i giudici sono indipendenti ed uguali e non ricevono ordini da alcuno, nemmeno da coloro che hanno funzioni direttive. Il rapporto gerarchico è un rapporto di subordinazione, di soggezione, rapporto che è estraneo all'amministrazione della giustizia poichè i giudici, per l'articolo 101, non sono soggetti ad alcun ordine costituito, ma soltanto alla legge.

Sicchè l'espressione « diversità di funzioni » non può che riferirsi ai gradi di giurisdizione, cioè al fondamentale sistema dell'amministrazione della giustizia nel nostro ordinamento. Sicchè non tutti i giudici svolgono le stesse funzioni, ma queste sono diverse a seconda che si tratti di giudice di primo grado, di appello o di Cassazione. Sono questi tre gradi di giurisdizione che attua-

no una gerarchia funzionale esistente tra i magistrati dei diversi gradi di giurisdizione, anche se la nostra Costituzione riconosce la gerarchia intesa come subordinazione tra i soggetti. Il che consacra il principio dell'indipendenza all'interno dell'ordine giudiziario, indipendenza che si sostanzia nel potere di prendere liberamente le proprie decisioni e di esprimere anche liberamente il proprio convincimento.

Se non esistesse, onorevoli colleghi, questa distinzione funzionale tra i magistrati dei diversi gradi di giurisdizione, non vi sarebbe nemmeno una progressione nelle funzioni stesse e non si passerebbe dall'una all'altra funzione dopo un approfondito vaglio delle capacità e dei requisiti di coloro che saranno ritenuti più idonei alla progressione della funzione ed alla nomina di consigliere di corte d'appello.

Qui giova osservare che le norme le quali regolano la valutazione della capacità dei giudici non daranno luogo, come da qualche parte si è affermato, ad una promozione automatica. In proposito condivido l'autorevole considerazione espressa dal senatore Pafundi il quale ha detto che tali norme non aboliscono affatto la valutazione dei magistrati, ma introducono un nuovo sistema più idoneo di quello precedente, che era fondato soprattutto sui titoli e che imponeva ai giudici la redazione di elaborate e dotte sentenze, distraendoli dalle cure concrete dell'amministrazione della giustizia; un nuovo sistema per il quale è stato dettato l'articolo 1 del disegno di legge in esame, il quale prevede che venga presa in considerazione la personalità del magistrato nel suo complesso, quale risulta dalla capacità dimostrata, dall'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

Inoltre, per restare ancora per poco nell'ambito dell'argomento specifico, devo dichiarare che è inconsistente l'osservazione fatta dal senatore Nicoletti, che ciò violerebbe la libertà e la dignità dello stesso magistrato e sarebbe in contraddizione con la facoltà della rinuncia alla nomina alle funzioni di appello la valutazione automatica del giudice di tribunale, compiuti undici anni dalla nomina a tale qualifica, e che

sarebbe coatta anche la valutazione successiva biennale per coloro che non avessero conseguito valutazioni favorevoli in precedenza.

In contrario va osservato che l'attesa, da parte degli stessi magistrati, dell'approvazione di questo disegno di legge costituisce la migliore dimostrazione dell'adesione piena da parte di costoro. E l'impegno governativo assunto per l'approvazione delle norme in esame rappresenta la necessità di esaudire detta attesa espressa e conclamata dagli stessi magistrati che si sentiranno tutt'altro che mortificati e coartati. Soltanto quelli che paventano il giudizio valutativo possono lamentare la biennale valutazione, la quale anzi costituirà lo stimolo per diventare migliori e per conseguire funzioni più delicate.

E la stessa funzione ardua ed eletta dei magistrati che deve far sentire loro come un morale imperativo la necessità di sempre migliore perfezionamento per poter adeguatamente assolvere più alti e più nobili compiti. Nè l'apposita norma contrasta con quella successiva dell'articolo 7, la quale anzi soccorre alle situazioni particolari accennate dal senatore Nicoletti attraverso la semplice rinuncia alla nomina conseguita.

Infine, onorevoli colleghi, debbo dissentire dalle asserzioni del senatore Kuntze secondo il quale la Cassazione finisce con l'imporre le proprie decisioni, nemmeno uniformi, ma sovente contraddittorie, ai giudici di merito con la conseguenza di un deprecabile conformismo e di una obbligatoria osservanza alle decisioni stesse da parte dei magistrati di merito per eludere l'eventuale pregiudizio nella progressione delle funzioni.

La Cassazione, in verità, è l'istituto la cui storia nel corso di un secolo ha plasmato una tradizione valida secondo i valori e le forme della nostra concezione del diritto, e se nello Stato di diritto spetta ai giudici di garantire l'osservanza delle leggi, nel piano storico questo valore ha quale strumento precipuo l'esistenza e il funzionamento della Corte di cassazione la quale ha il compito di garantire la certezza del diritto e la valida difesa della legge.

Il grande Pisanelli scriveva che la Cassazione ha il deposito della parola legislativa e l'alta missione di conservarla intatta dalle corruzioni dell'arbitrio che ne logora le fondamenta. Se non si concepisse un magistrato sovrano interprete della legge e regolatore autentico delle sue applicazioni, bisognerebbe ammettere la competenza di tutte le opinioni che, moltiplicate per tutti coloro che hanno la funzione di giudicare, dovrebbero dividersi e frazionarsi con l'abbandono a criteri individuali. Ma allora non più dogma, non più fede giuridica: l'empirismo in luogo dei principi e l'anarchia in luogo del dovere.

La necessità di una Corte regolatrice deriva dalla constatazione delle frequenti e costanti divergenze di interpretazione, il che importa che la legge scritta assuma significato diverso da interprete ad interprete. Pertanto si impone il bisogno di risolvere il dubbio interpretativo e di assicurare l'uniforme interpretazione della legge affidata alla Corte di cassazione, che l'ordinamento designa come il supremo organo di giustizia.

La disposizione dell'articolo 65 del vigente ordinamento giudiziario, secondo cui la Corte di cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, è stata fatta propria dalla Costituzione e recepita nell'articolo 111 con un sensibile ampliamento della funzione. Ma l'uniformità di interpretazione e di applicazione della legge non equivale a stasi della giurisprudenza, dovendosi ammettere una interpretazione evolutiva anche se, a volte, abbia l'apparenza di contraddittorietà di giudizio, che si informa alla realtà obiettiva, che non si cristallizza, ma si evolve con l'evoluzione dell'interpretazione della norma, e quindi con la conseguente diversità di decisioni più aderenti e più proprie. E non è affatto vero che la Cassazione comprima la libertà di valutazione dei giudici di merito con conseguente conformismo.

M A R I S . Senatore Berlingieri, come nelle norme per l'assistenza dell'avvocato in sede di istruttoria formale!

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Senatore Maris, l'osservazione non è da lei, non è del suo valore, perchè le cose sono abissalmente diverse. Si lasci servire e mi segua per altri tre periodi. E non è affatto vero che la Cassazione comprima la libertà di interpretazione dei giudici di merito con conseguente conformismo; è vero invece che le opposte opinioni sono apprezzate e discusse e per esse non si richiede che una adeguata motivazione. Non esiste quindi una limitazione della libertà di interpretazione della legge, nè un qualsiasi vincolo anche solo morale per i giudici di merito, in quanto, come si è asserito, le opinioni contrarie sarebbero sfavorevolmente valutate negli scrutini. Sua eccellenza Giulio Gionfrida, presidente di sezione della Cassazione, ha portato nel convengo di Monza del « Centro internazionale studi giuridici » del 6 ottobre 1965 la sua testimonianza personale per avere egli presentato ai concorsi delle sentenze nelle quali si sostenevano tesi opposte a quelle della Cassazione e conseguito egualmente un giudizio assai favorevole. E non dimenticabili sono, onorevoli colleghi, le figure di preclari magistrati della Cassazione, come sua eccellenza Torrente, sua eccellenza Pellegrini, sua eccellenza Conforti i quali ripiegavano la loro autorevole meditazione ...

P I C C H I O T T I . Troppe eccellenze!

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Vi prego di seguirmi perchè uso questa espressione in senso diverso da quanto voi pensate. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Dico eccellenze perchè si tratta di uomini veramente eccellenti.

M O R V I D I . Eccellenti sì, ma non eccellenze.

P A F U N D I . Erano eccellenti per natura.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. E noi avvocati lo sappiamo. Costoro ripiegavano la loro autorevole meditazione tanto più volentieri su decisioni in netto contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di

cassazione, al fine di vagliarne la apprezzabile sostanza e senza minimamente trarne sfavorevole valutazione della capacità dei candidati alle alte funzioni giudiziali. Ciò ribadisce dunque la libertà di interpretazione riservata ai giudici di merito, poichè in realtà alla interpretazione uniforme tutti i giudici portano dei contributi che poi vengono recepiti ed unificati dalla suprema Corte di cassazione.

Non si disconosce, quindi, al giudice di merito il diritto di interpretare la legge liberamente e di applicarla secondo coscienza, anche andando ad avviso contrario a quello espresso dalla Cassazione, non uniformandosi quando responsabilmente non condivide le ragioni della risoluzione, ed adeguatamente motivando la propria contraria opinione.

Al detto convegno di Monza del 6 ottobre 1965 dichiarò l'onorevole Rocchetti, vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura: « Tutto ciò è nel sistema perchè non una giurisprudenza cristallizzata e quindi astratta ed estranea alle ragioni attuali della vita si desidera, ma una giurisprudenza uniforme, però formata dal flusso continuo tra le opinioni dei magistrati di merito e quelle dei magistrati di legittimità, che, rifiutandole od accettandole, le unifichi in una propria e non imm modificabile giurisprudenza ». Può anche essere ovvio che il giudice di merito possa sentire, per l'autorità dell'organo supremo di giustizia, la suggestione del suo insegnamento e può anche pensarsi che, almeno sul piano psicologico, ciò possa costituire una attenuazione della libertà di decisione del giudice, garantita dall'articolo 101 della Costituzione.

Ma va subito osservato che tale libertà è assicurata al giudice non come un proprio privilegio, ma nell'interesse della giustizia e quindi del cittadino, poichè il principio dettato dall'articolo 101 della Costituzione trova dei necessari limiti nel fondamentale e prevalente principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, enunciato dall'articolo 1, e cioè nei principi fondamentali della stessa Costituzione.

Pertanto la necessità di una uniforme interpretazione della legge, che assicuri la certezza del diritto, trova il suo fondamento

proprio nella eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge: senza di che non potrebbero sussistere nè giustizia nè democrazia.

Per ultimo, esprimo il mio dissenso con i senatori Kuntze e Poët circa la non continuità del mantenimento del concorso per esami.

Se il concorso per esami fosse stato ritenuto inopportuno ed inutile, necessità logica avrebbe richiesto la sua abolizione fin d'ora, con questo stesso disegno di legge.

Se il motivo del suo attuale mantenimento fosse riferito alla circostanza che già alcuni magistrati hanno concluso la propria preparazione per presentarsi a detto concorso, non si spiegherebbe perchè, per equità, non dovrebbe essere consentito ad altri magistrati di potere forgiare e concludere la medesima preparazione in periodi successivi.

Ritengo quindi, ed in ciò concordo con quanto ha esposto il senatore Monni in proposito, che sia opportuno ed equo il mantenimento del concorso per esami, seppure attualmente disposto in modo provvisorio, perchè esso consentirà il conseguimento, prima del tempo, della nomina a consigliere di corte di appello a coloro che siano forniti di eccezionali doti di cultura e di preparazione ed ai quali sarebbe ingiusto impedire la progressione nelle funzioni con la rapidità dovuta ai loro meriti. Nè essi potranno costituire, come ha detto il senatore Poët, una cosiddetta *élite* nella Magistratura che si possa credere predestinata alla più brillante carriera.

Invero, il riconoscimento di doti eccezionali e il brillante superamento di un concorso per esami, in virtù ed in conseguenza di detto riconoscimento, costituiranno motivo di prestigio per la stessa Magistratura e per i singoli magistrati che, come ho già detto, devono sentire come un imperativo morale la necessità di sempre migliore perfezionamento e di affinamento di cultura e di capacità, per potere, meglio e con maggiore estimazione, assolvere il loro alto e nobile compito.

Il senatore Tessitori, nel suo brillante intervento, ha detto: « La bontà di queste norme si rivelerà attraverso la bontà della loro

applicazione e attraverso l'onesta intenzione degli uomini che dovranno eseguire le norme medesime ».

E, per l'appunto, approvando le norme di questo disegno di legge noi esprimeremo la ferma fiducia nella buona loro applicazione e nella ineccepibile intenzione di coloro che ne daranno esecuzione.

Disse acutamente Balzac: « Non avere fiducia del potere giudiziario e dei suoi organi è l'inizio della dissoluzione di una società ».

E pertanto la nostra fiducia in queste norme innovative e nella bontà della loro applicazione costituisce apprezzabile ed alto sentimento a favore della Magistratura ed a vantaggio della Nazione.

Onorevoli colleghi, la positiva concezione dei valori umani, informata al noto e valido principio del più ampio rispetto della personalità umana, risponde alle esigenze morali del nostro tempo, che nutre fiducia nella esplicazione libera delle capacità individuali.

Augusto lasciò scritto nelle *Res gestae* che « la parità giuridica nulla toglie alle differenze che l'opinione sociale finisce col riconoscere e valutare in concreto nei singoli ».

Pertanto, attraverso la duplice, seria e responsabile valutazione da parte dei consigli giudiziari, che meglio seguono il lavoro ed il complesso della personalità dei giudici, e da parte del Consiglio superiore della Magistratura, competente organo costituzionale, diamo il modo più opportuno alle migliori capacità di esplicarsi per il maggiore prestigio della stessa Magistratura, della quale importanti e delicati problemi risolve il presente disegno di legge al quale fermamente confido sarà concesso l'onore della vostra saggia e autorevole approvazione. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la pregevole discussione che si è svolta in questa Aula (discussione serrata, che si sarebbe conclusa la scorsa settimana se l'accenno dei

senatori Ajroldi e Monni e l'intervento dell'illustre Presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Bertone, non ci avessero chiamati a meditare su alcuni aspetti finanziari della legge nascenti dalla formulazione di una sua disposizione transitoria) ha dimostrato l'assai diffuso e pressochè generale consenso che questa legge raccoglie, a parte alcune specifiche obiezioni sulle quali ritornerò.

Ed ha pure confermato ciò che da tempo era a nostra conoscenza: l'attesa di questa legge nel mondo della Magistratura e l'importanza e l'urgenza che la massima parte di essa annette alla sua approvazione.

Debbo peraltro osservare e precisare, per placare una preoccupazione e difendermi da una critica del senatore Monni, che non fu ciò soltanto, nè il fatto che l'attuale Governo avesse posto l'approvazione della legge nel suo programma, a motivare la mia raccomandazione alla Commissione giustizia di questa Assemblea di considerare come urgente l'esame del disegno di legge. C'era, fra l'altro, il fatto che il disegno di legge contiene una disposizione (quella dell'articolo 6) che consente di conservare all'attuale funzione i consiglieri d'appello promossi in soprannumero, e quindi di ovviare a una grave e imminente conseguenza — lo spopolamento dei tribunali — del sistema delle promozioni in soprannumero. Se non erro, del resto, lo stesso senatore Monni aveva riconosciuto l'opportunità di far presto, quando aveva proposto alla Commissione di chiedere l'attribuzione in sede legislativa, qualora essa fosse stata disposta a modificare l'articolo 10 della legge.

Questo diffuso consenso emerso dalla discussione e anticipato nella pregevole relazione del senatore Berlingieri costituisce una delle ragioni della brevità e, spero, della stringatezza della mia replica che si fermerà sugli argomenti essenziali emersi dalla discussione medesima e sulle ragioni principali per le quali, a mio avviso, la legge merita di essere approvata.

Debbo innanzitutto rilevare, non per fare della polemica ma per esprimere la mia soddisfazione, che qui abbiamo udito esporre parole di consenso e annuncio di appro-

vazione da oratori di tutti i settori. Alla Camera l'estrema sinistra e il vice segretario del Partito liberale considerarono questa legge così insufficiente rispetto alla più radicale riforma da essi caldeggiata, da condannarla come peggiorativa del sistema vigente. La conseguenza fu il voto contrario dei liberali e l'astensione del Gruppo comunista. Qui invece talune riserve, che sono state espresse, sono state assorbite nel giudizio positivo e nell'augurio di una sollecita approvazione della legge. Ripeto che questo rilievo ha il solo scopo di mettere in evidenza che la valutazione del provvedimento è venuta migliorando strada facendo.

M A R I S . Abbiamo auspicato però una sollecita approvazione senza modificazioni.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questo è un altro discorso; io sto parlando della legge in se stessa. Ed infatti, quasi ad anticipare la sua obiezione, non presento emendamenti che possano mutare la legge, a parte l'emendamento all'articolo 11 che risolve i problemi della copertura.

Il rilievo che la valutazione della legge è venuta migliorando strada facendo è giustificato dal fatto che probabilmente in tutto o in parte, dopo tante polemiche piuttosto dispersive, si è correttamente impostato il problema del contenuto e dei fini di questa legge.

In materia, io non ho che da confermare il giudizio e le osservazioni espresse nella discussione alla Camera dei deputati quando, dopo aver rilevato che non si poteva frettolosamente parlare con noncuranza e quasi con disprezzo del bene essenziale che l'unità d'interpretazione della norma giuridica costituisce per i cittadini che ne sono destinatari e che debbono essere ugualmente trattati, dissi che « se qualcuno attendeva da questa legge la soluzione di tutti i problemi della giustizia e una specie di palinogenesi dell'ordine giudiziario, allora la delusione è evidente e certa. Noi dobbiamo invece guardare, più modestamente » — agguinsi — « alla vera sostanza di questa legge. Se esaminiamo gli scopi che questa legge si prefigge, la funzione cui essa intende as-

olvere, le attese che essa vuole soddisfare, allora non possiamo certamente disconoscere che questa sia una legge importante, che può lasciare, anzi certamente lascerà, delle scontentezze, come tutte le nostre decisioni, ma che raggiunge il suo scopo essenziale ».

Mi pare che a queste constatazioni, che facilitano un esame sereno del provvedimento, la discussione così pregevole che si è svolta in Senato mi abbia offerto più di un autorevole conforto. Noi, dunque, dobbiamo guardare (e quasi tutti gli oratori intervenuti lo hanno fatto) a che cosa e in quale modo questo provvedimento vuole provvedere.

Quali erano e sono le critiche principali al sistema vigente delle promozioni dei magistrati di merito? In primo luogo si rilevava che, essendo ritenuti i magistrati degni o non degni di promozione o progressione nelle loro funzioni (credo — lo dico per inciso — che si sia piuttosto esagerata l'importanza di qualche sfumatura terminologica, una volta che i concetti siano ben precisi ed emergano chiaramente dalle disposizioni della legge) in base ai titoli esibiti, e cioè alle sentenze redatte con un occhio all'esame che ne sarebbe stato fatto in sede di concorso, si creava o stimolava uno sviamento dell'impegno e dell'opera del magistrato dalla buona e giusta decisione (che costituisce il suo dovere essenziale) alla elegante e sovrabbondante e qualche volta non originale motivazione di essa.

In secondo luogo, si osservava che la prospettiva di una valutazione della sentenza medesima, in sede di concorso, poteva costituire, almeno per i meno coraggiosi e sicuri di sè, una tentazione di conformismo verso le opinioni di coloro che avrebbero dovuto procedere alla valutazione, magari a danno delle convinzioni proprie.

In terzo luogo, si osservava che il sistema favoriva i magistrati che si trovavano alle prese con casi giudiziari più interessanti ed eleganti, come si dice, e che inoltre redigevano le loro sentenze sulla scorta delle allegazioni difensive di più autorevoli, illustri e addottrinati avvocati.

Un'altra ragione di ingiusto trattamento si riscontrava a danno di magistrati, anche

di grande valore, che per l'ufficio al quale erano addetti, non potevano esprimere e registrare le loro capacità e la loro preparazione in sentenze.

L'argomento più forte di critica al sistema attuale era poi costituito dal fatto che la valutazione in base ai titoli prodotti è sempre e comunque un giudizio settoriale, parziale o, se si vuole, soltanto sintomatico, in quanto l'attività del magistrato è molteplice e quindi sono molteplici le prove e i segni della sua capacità o incapacità, del suo valore spiccato o della sua mediocrità.

Ora, se queste erano le critiche essenziali al sistema vigente e, in conseguenza, le ragioni ed esigenze di una riforma di esso, a me pare che non possa essere messo in dubbio che la legge che il Senato sta discutendo, senza operare rivoluzioni o sovversioni o palingenesi, risponde sufficientemente allo scopo.

Ben è vero che per giudicare con sicurezza se lo scopo è stato raggiunto bisogna attendere — come hanno ricordato e ammonito i senatori Tessitori e Kuntze — il vaglio dell'esperienza e l'uso buono o cattivo che gli uomini faranno di questo strumento. Ma questa, almeno in certi limiti, è la sorte di tutte le leggi, e il Parlamento non può che sforzarsi di far leggi buone nella fiducia che esse verranno bene applicate e utilizzate. Intanto dobbiamo prendere atto del profondo chiarimento che la discussione qui svoltasi ha fatto della portata e del significato del sistema di progressione che si vuole sostituire a quello vigente e criticato. Vorrei, a questo proposito, che il senatore Monni mi consentisse di osservare cordialmente che se egli, invece di concentrare la sua attenzione o almeno il suo intervento — e i suoi strali polemici — sulla relazione dell'onorevole Valiante che accompagnò la proposta di legge alla discussione in aula alla Camera (e che è solo un documento preparatorio della decisione dell'altro ramo del Parlamento che qui si deve giudicare nella sua portata effettiva sulla quale ci ha illuminati in primo luogo la relazione del senatore Berlingieri) avesse, egli senatore Monni, tenuto conto di ciò che in quest'Aula è stato detto dai senatori di tutti i setto-

ri, avrebbe dovuto certamente mitigare, e di molto, il tono delle sue apprensioni.

E infatti è stato unanime in questa discussione il rilievo che questa legge non rende affatto automatica e generale e senza eccezioni la progressione dei magistrati di tribunale a consiglieri di appello, ma sostituisce — come ha rilevato il senatore Pafundi — una valutazione ad un'altra della loro capacità e del loro diritto alla progressione. Cioè sostituisce una valutazione globale e complessiva, come hanno rilevato in particolar modo i senatori Ajroldi, Kutze, Pace, Jannuzzi, Poët, Rendina, Mongelli, Battaglia e come ha ora ricordato il relatore; una valutazione da esercitarsi seriamente e rigorosamente dai Consigli giudiziari e dal Consiglio superiore della Magistratura — come ha rilevato il senatore Murdaca —; una valutazione che si ritiene più idonea ad accertare le capacità del magistrato sotto tutti i profili della sua personalità.

A togliere ogni dubbio sul fatto che si deve trattare di una valutazione non di pura forma, ma sostanziale e seria e completa stanno le disposizioni dell'articolo 3 che precisa doversi tener conto particolarmente della laboriosità del magistrato, della capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni; che precisa inoltre che — dopo il parere espresso dal Consiglio giudiziario — il Consiglio superiore della Magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato, compresi, quando occorre, i titoli ma non in modo assorbente, come hanno rilevato il relatore Berlingieri e il senatore Kuntze; che stabilisce inoltre (sempre mi riferisco all'articolo 3) una cosa la cui importanza è stata sottolineata dal senatore Jannuzzi, e cioè che si abolisce il segreto della valutazione, con le sue incognite e i suoi pericoli per il valutando e per l'amministrazione della giustizia, posto che il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato e al Ministro della giustizia i quali entro 30 giorni possono rispettivamente presentare deduzioni e formulare osservazioni

al Consiglio superiore della Magistratura che deve fare la valutazione definitiva e procedere alla nomina.

Giustamente è stato rilevato da vari senatori che i Consigli giudiziari possono dare la garanzia di un parere illuminato, perchè essi, per così dire, vivono a contatto del magistrato che deve essere giudicato, ne conoscono e sono in grado di apprezzarne tutta l'attività giudiziaria, comunque e in qualunque ufficio si esplichì. Naturalmente è necessario che i Consigli giudiziari prendano sul serio questo loro alto compito di valutazione; sul serio dal punto di vista dell'approfondimento; sul serio dal punto di vista della obiettività ed imparzialità. Ma a ciò la legge li richiama senza equivoci, mentre poi l'adeguamento della struttura dei Consigli giudiziari (dei quali si è aumentato da 5 a 7 il numero dei componenti oltre i supplenti, stabilendo che ne facciano parte oltre il presidente ed il procuratore generale della corte d'appello, un altro magistrato di cassazione, due di appello e due di tribunale), già approvato dalla Camera, potrà, se approvato pure dal Senato, aggiungere una nuova garanzia di obiettività del parere.

A questo punto, avendo riaffermato succintamente le ragioni per le quali questa legge, a parere del Governo, merita di essere approvata, dovrei passare senz'altro alla esposizione della questione della copertura e della modificazione dell'articolo 11 che è richiesta per escludere ogni inconveniente e ogni dubbio di natura finanziaria.

Ma mi corre l'obbligo di un breve cenno sulle questioni costituzionali; breve, anzi brevissimo cenno, perchè le relative eccezioni che erano state formulate in Commissione mi pare che qui siano state praticamente abbandonate, come testè ha rilevato il relatore, tanto che la confutazione che ne è stata fatta da tanti senatori è apparsa — specie dopo la confutazione ineccepibile e definitiva che ne aveva fatta nella sua relazione scritta il senatore Berlingieri — una pregevole opera, utile ma non necessaria. Mi limiterò, dunque, per non accrescere il tempo che a tali eccezioni è stato dedicato, a riaffermare il mio pieno e sicuro con-

vincimento della loro infondatezza, già espresso e motivato in Commissione.

Passando a considerare il problema della copertura della spesa per la retroattività della decorrenza degli effetti economici della progressione, prevista nell'articolo 11 del testo approvato dalla Camera, e dei problemi di copertura che essa poteva far sorgere, in relazione all'articolo 1 della legge, per alcune delle situazioni considerate od omesse, ricorderò — avendo ricostruito esattamente l'*iter* della proposta di legge Breganze — che dinanzi alla Camera dei deputati la Commissione bilancio e partecipazioni statali — richiesta del parere sulla proposta in oggetto — si pronunciò favorevolmente a condizione che l'articolo 6 fosse modificato nel senso di introdurvi dopo le parole: « è stabilito » le altre: « ai soli effetti giuridici ».

L'articolo 6 trattava della decorrenza delle nomine a magistrato di corte di appello per i magistrati di tribunale che alla data di entrata in vigore della legge avessero già maturato l'anzianità stabilita secondo il nuovo sistema di progressione. Lo stesso articolo, nell'attribuire decorrenze variabili secondo l'anzianità dal 1962 al 1964, non poneva limitazioni circa gli effetti economici e per questo appunto la Commissione finanziaria ritenne necessaria la precisazione di cui sopra.

Nel corso della discussione dinanzi alla Commissione giustizia della Camera, ed in relazione sia al lungo *iter* parlamentare per cui vi fu un mutamento di alcune situazioni alle quali si riferiva l'articolo 6, e sia per l'esigenza di adeguare la norma transitoria alle situazioni connesse con gli scrutini in corso, il suddetto articolo 6, divenuto articolo 11, assunse una formulazione diversa.

Nell'ulteriore *iter* della proposta, sia in Commissione che in Aula, non fu rilevato che il dettato dell'articolo 11 avrebbe potuto creare problemi di copertura nascenti dalla prevista decorrenza economica delle nomine a magistrato di appello. Approvata dalla Camera con la nuova formulazione dell'articolo 6 (ora 11), la proposta passò all'esame del Senato e venne rimessa per il parere alla competente Commissione finan-

ziaria. Detta Commissione dichiarò di non aver nulla da osservare.

Successivamente nel corso della discussione in Aula, come ho rilevato, il presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Bertone rilevò che il contesto delle disposizioni contenute nella proposta Breganze faceva sorgere un problema di copertura in relazione alla decorrenza delle nomine a magistrato di appello, e chiese che il Governo chiarisse la questione.

Compiuto in conseguenza un più approfondito esame della proposta e particolarmente delle disposizioni dell'articolo 11 in relazione all'articolo 1, si rilevò che la formulazione delle suddette norme si prestava ad una interpretazione per la quale si sarebbero attribuite ad alcune categorie di magistrati retrodatazioni delle nomine anche agli effetti economici. In conseguenza è stato predisposto un emendamento sostitutivo dell'articolo 11 — che è stato stampato e che ad ancora maggiore precisione, potrà essere integrato al primo comma (dove è scritto: « scrutini non ancora completati ») con le parole: « per la nomina a magistrati di appello » — volto a precisare in modo non equivoco che la decorrenza economica delle nomine è sempre quella della data di entrata in vigore della legge, salve, beninteso, le diverse decorrenze che erano state disposte dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Con ciò vengono eliminati i problemi di copertura finanziaria che erano stati sollevati, e credo che il Presidente della Commissione finanze e tesoro potrà confermarci che sono venute meno le ragioni delle sue obiezioni circa la spesa.

Mi corre ora l'obbligo di dare uno sguardo agli emendamenti che sono stati presentati dagli onorevoli senatori per anticipare, almeno in modo sommario, il parere del Governo su di essi.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, mi dichiaro contrario a quello del senatore Nicoletti, inteso a stabilire che la valutazione deve avvenire solo a domanda dei magistrati, poichè la valutazione prevista dalla legge costituisce un vaglio delle capacità alla quale è opportuno che il magistrato non si sottragga, tanto più che, come

stabilisce l'articolo 7, il magistrato può rinunciare alla nomina per tre anni consecutivi.

Non credo, poi, che abbia sufficiente giustificazione l'emendamento proposto dal senatore Monni tendente a sostituire la parola « nomina » con la parola « promozione » tutte le volte che nel disegno di legge ricorre la parola « nomina ». Infatti a questa proposta era legata una delle eccezioni di carattere costituzionale, della quale la discussione ha dimostrato la infondatezza, dimostrando la legittimità dell'uso della parola « nomina » e soprattutto dimostrando la irrelevanza di queste discussioni terminologiche, una volta che le disposizioni della legge chiariscono senza possibilità di equivoco di che si tratta, cioè del passaggio dalle funzioni di giudice di tribunale a quella di consigliere di appello.

Non credo poi che meriti di essere accolto l'emendamento Grassi e altri tendente ad utilizzare nel quarto comma dell'articolo 1, ai fini del computo dell'anzianità, il servizio come avvocato e procuratore dello Stato.

Nonostante le perequazioni che sono state riconosciute e ricordate, non si vede il fondamento dell'equiparazione dell'attività dell'avvocato di Stato — che è sempre attività di avvocato — con quella di giudice che è, appunto, attività di giudice.

Quando si volesse accogliere una simile equiparazione, non sarebbe facile contestarne le possibilità di estensione anche a coloro che hanno svolto la professione di avvocati e procuratori.

Ritengo puramente formale o formalistico e non migliorativo dell'espressione, e perciò non meritevole di accoglimento, l'emendamento col quale il senatore Nicoletti vuole sostituire nell'articolo 2 le parole: « valutazione favorevole » con le altre: « la nomina ». Essendo la valutazione il presupposto della nomina, è la valutazione che deve essere rinnovata dopo un biennio quando essa sia stata sfavorevole.

Mi pare poi assolutamente superfluo precisare, come vorrebbe il senatore Nicoletti con l'altro emendamento all'articolo 2, che ci si riferisce alla valutazione finale del Consiglio superiore, posto che dal complesso

della legge, e particolarmente dagli articoli 1 e 3 ciò emerge chiaramente.

Una questione assai importante (si sa che, nel merito, è la più importante che sia stata sollevata) è quella proposta con i due emendamenti dei senatori Monni ed altri e Grassi e altri, relativi all'articolo 10, alla sostanza dei quali mi pare che testè si sia associato il relatore Berlingieri, cioè al mantenimento del concorso per esame che il primo emendamento vuol conseguire con la soppressione del primo comma dell'articolo 10, e il secondo vuol conseguire sopprimendo il limite di non oltre due anni dalla data in vigore della legge.

Gli onorevoli senatori della Commissione giustizia già sanno che personalmente io non ritengo il mantenimento della possibilità di una progressione anticipata di un piccolo numero di magistrati a seguito di esame, incompatibile col sistema di progressione adottato dalla legge. Ad escludere questa incompatibilità vale la considerazione — che io vorrei ricordare al senatore Rendina — che l'esame non si sostituisce, per coloro che lo affrontano, ma si aggiunge alla valutazione favorevole, come è chiaramente indicato nel secondo comma dell'articolo 10.

Debbo tuttavia ricordare agli onorevoli senatori che l'attuale formulazione dell'articolo 10, e cioè la previsione dell'esame per non oltre due anni, è il frutto di un accordo politico fra il Governo e i gruppi di maggioranza della Camera, accordo che naturalmente non vincola il Senato, ma che tuttavia deve indurre il Governo, per lealtà, a raccomandare al Senato l'approvazione dell'articolo 10 nel testo che ci è pervenuto dalla Camera. Credo, del resto, che a mitigare eventuali dubbi debba servire la sensata osservazione del senatore Kuntze, secondo la quale, se l'esperienza dell'esame sarà favorevole, ci sarà sempre la possibilità di prorogarne il termine fissato dall'articolo 2, ove questo scavalchi l'approvazione del nuovo ordinamento giudiziario.

Il Governo è contrario all'emendamento articolo 11-bis presentato dal senatore Pace e a quello — conseguenziale — relativo all'articolo 12.

Innanzitutto ogni indiscriminata retrodatazione di nomine, tanto più se amplissime e di non preventivabile portata, come quella proposta dal senatore Pace, è destinata a sconvolgere i ruoli e a violare diritti questi.

La prima parte dell'emendamento costituisce la eco di doglianze determinate dal remotissimo provvedimento di unificazione della carriera dei pretori e dei giudici collegiali: non si possono, dopo tanto tempo e tante successioni di leggi sulla materia, accogliere le rivendicazioni di coloro che da quel remoto provvedimento si ritengono danneggiati.

La seconda parte dell'emendamento si riferisce stranamente al 1959 (anno nel quale furono regolarmente espletati i concorsi) e quindi deve ritenersi che più esattamente esso intenda riferirsi ai magistrati che si sono danneggiati dalla sospensione

dei concorsi negli anni dal 1960 al 1962, ai quali si vorrebbe dare l'anzianità che nella presente legge è prevista per la nomina a magistrati di appello. Ciò equivarrebbe a far retroagire le nomine di tutti gli interessati ad epoca anteriore al 1960, con lo scavalcamento nel ruolo dei magistrati promossi per concorso o per scrutinio negli anni 1959 e precedenti.

Questo semplice rilievo basta ad escludere l'opportunità di approvare i due emendamenti.

Onorevoli senatori, con la sola riserva di poter presentare — oltre quelle modifiche necessarie, già presentate e illustrate relative all'articolo 11 — un piccolo emendamento aggiuntivo che consenta di trattenere nelle funzioni precedenti i magistrati di appello promossi in Cassazione quando in Cassazione non vi sia disponibilità di posti — e ciò analogamente a quanto dispone l'articolo 6 della legge per i magistrati di tribunale promossi in appello — credo di poter concludere riaffermando che questa legge merita di essere approvata, in quanto capace di risolvere alcuni degli importanti problemi dell'ordinamento giudiziario. Con questa legge — quando sarà approvata — il Parlamento avrà dimostrato la sua sollecitudine verso le attese della grande maggioranza della Ma-

gistratura. Ma non saprei omettere una osservazione finale.

Che a proposito di recenti episodi possa essere stato rivolto dal Consiglio forense di Milano, non senza giustificazioni, un così preoccupato pubblico indirizzo al Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio superiore della magistratura, è il sintomo di una situazione che merita un momento di profonda riflessione da parte di tutti i componenti dell'Ordine giudiziario, quale segno della loro eguale sollecitudine per un sereno svolgimento della vita giudiziaria, sempre e da tutti riconoscibile come unicamente ispirata dall'interesse supremo della giustizia. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 1.

(Attribuzione della qualifica di magistrato di Corte d'appello).

I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica, sono sottoposti alla valutazione dei Consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di Corte d'appello.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario, sulle capacità del magistrato e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica.

Ai fini dell'anzianità di cui innanzi, è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o della Giustizia militare.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrati-

ve, il parere di cui al secondo comma è emesso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto il Consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che del presidente, dei soli membri che rivestono la qualità di magistrato.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

Per la nomina a magistrato di Corte d'appello è necessario che almeno cinque anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo da parte dei senatori Trimarchi, Nicoletti, D'Andrea, Bergamasco, Palumbo e Cataldo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « a tale qualifica », inserire le altre: « e comunque sedici anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Vorrei insistere nell'emendamento proposto, onorevole Presidente, però siccome ho visto che c'è un nuovo testo dell'articolo 11, nel quale si fa riferimento ai magistrati che abbiano conseguito l'anzianità richiesta nell'articolo 1 entro il 1962, non è escluso che il concetto contenuto nel mio emendamento sia stato preso in considerazione appunto nell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 11. Desidererei a questo proposito un chia-

rimento, poichè se la materia è stata presa in considerazione dal Governo nella formulazione dell'emendamento all'articolo 11, non avrei ragione di insistere sull'emendamento da me presentato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

B E R L I N G I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono contrario perchè se andiamo a turbare con questi emendamenti la soluzione faticosamente raggiunta e che ci dà con chiarezza la sicurezza di non incorrere in problemi finanziari, credo che facciamo cosa dannosa al rapido iter della legge, che tutti vogliamo conseguire.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Avevo manifestato, signor Presidente, il desiderio di avere un chiarimento da parte della Commissione e del Governo in relazione al mio emendamento perchè mi era parso che la materia, sia pure in maniera diversa, fosse stata presa in considerazione dal Governo con l'emendamento sostitutivo dell'articolo 11.

Ora, se veramente il Governo ha inteso prendere in considerazione la posizione particolare di codesti magistrati, che già hanno conseguito quella anzianità entro il 1962, siccome questo è l'interesse che sta a base del mio emendamento, non ho ragione di insistere.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Vorrei osservare al senatore Trimarchi che mi sfugge, in questo momento, il significato preciso del secondo degli emendamenti. Ma

se questo secondo emendamento vuole avere lo stesso significato del terzo, vorrei assicurarlo, perchè il terzo è inutile, è superfluo, in quanto già abbiamo previsto il perdurante vigore della legge del 1963, n. 1, per quanto riguarda le promozioni da essa disposte.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, insiste per la votazione dell'emendamento?

T R I M A R C H I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Trimarchi e da altri senatori al primo comma dell'articolo 1, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Nicoletti ha presentato, al primo comma dell'articolo 1, un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « sono sottoposti », le altre: « a loro domanda ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

B E R L I N G I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Il Governo già si è espresso in senso contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Nicoletti, insiste sul suo emendamento?

N I C O L E T T I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1 presentato dal senatore Nicoletti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Monni ha presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 1,

tendente a sostituire la parola: « nomina » con l'altra: « promozione », e, conseguentemente, operare la stessa sostituzione tutte le volte che nel disegno di legge ricorre la parola: « nomina ».

Il senatore Monni ha facoltà di svolgerlo.

M O N N I . Signor Presidente, io avevo proposto l'emendamento perchè ancora non era stato chiarito quale valore si intendesse dare nella legge alla parola « funzione » e alla parola « promozione ».

Il Ministro ha chiarito che in sostanza le due parole si equivalgono nell'intento del legislatore e che si tratta di promozione, in effetti, perchè l'articolo 105 della Costituzione dispone che il Consiglio superiore della Magistratura promuove, non nomina.

Comunque, si tratterebbe di una questione lessicale secondo il Ministro, onde non vale la pena di insistere sull'emendamento.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Signor Presidente, desidererei sottoporre alla benevola attenzione degli onorevoli senatori questa mia osservazione. Il terzo comma dell'articolo 1 è formulato nel modo seguente: « La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di Tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica ». Un preciso accenno in punto di conseguenza economico-finanziaria si ritrova nel quarto periodo dell'emendamento governativo all'articolo 11 che così si esprime: « I magistrati di cui al secondo comma », cioè i magistrati da scrutinare, « sono nominati magistrati di Corte d'appello... ». Dice poi: « La stessa disposizione si applica ai magistrati di cui al terzo comma e ai magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 ». È evidente che questo periodo non fa che modificare il terzo com-

ma dell'articolo 1, onde mi pare opportuno armonizzare le dette formulazioni.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria che vale per le cose correnti, l'articolo 1 invece contiene una norma che varrà per l'avvenire.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Allora però ci deve essere una premessa essenziale. Sia chiaro al Senato che esiste la copertura in ordine alle conseguenze economiche del terzo comma dell'articolo 1.

R E A L E . *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei essere preciso a questo proposito. L'articolo 1 è quello che, insieme con l'articolo 11, aveva creato il problema della copertura. Infatti quando si sosteneva — mi pare di averne fatto un accenno nella mia replica di carattere generale — che l'articolo 11 si riferiva soltanto ad alcune categorie di magistrati, che erano più o meno quelle considerate dalla legge del 1963, si dimenticava che se questo fosse stato vero sarebbe rimasto in vigore per tutti gli altri magistrati, anche transitoriamente, l'articolo 1 il quale stabilisce ciò che il relatore ha ricordato.

Allora noi abbiamo sistemato la materia estendono l'imperio della disposizione transitoria a tutti i magistrati che debbono essere nominati, portando la decorrenza degli effetti economici (non di quelli giuridici che non fanno questione) alla data di entrata in vigore della legge. Debbo dire ancora, per maggior precisione, che esiste un piccolissimo ambito di applicazione dell'articolo 1 che potrebbe importare un piccolo problema di copertura. Si tratterebbe di questo: l'anticipazione della nomina a magistrato attribuita dalle disposizioni della nuova legge rispetto al sistema anteriore. La nuova legge entrerà in vigore, speriamo, in agosto: pertanto vi è un periodo, da agosto a

dicembre, in cui non ci sarebbe apparentemente previsione in bilancio per questo piccolo aumento di spesa che è stato calcolato in circa 200 milioni e che verrebbe determinato dall'anticipazione al corso dell'esercizio corrente. Ma noi abbiamo avuto dal Tesoro assicurazione che, trattandosi di spesa obbligatoria, essa può e deve essere sopportata dallo stanziamento del corrente esercizio, senza bisogno di intervento legislativo.

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Vorrei fare qualche osservazione sulle affermazioni fatte dal relatore e sui chiarimenti forniti dal Ministro a proposito del terzo comma dell'articolo 1. E prego i colleghi di usarmi attenzione perchè è un problema che, almeno per me, è difficile da risolvere, così come è stato prospettato.

Il terzo comma dell'articolo 1 dice: « La nomina » (dopo undici anni di anzianità) « produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica ».

Che cosa succede? L'emendamento presentato dal Governo all'articolo 11 intende eliminare la retroattività economica. Ma se rimane questo terzo comma, ne abbiamo una peggiore, perchè esso stabilisce che la decorrenza, anche ai fini economici, parte dalla data in cui il magistrato ha compiuto gli undici anni nella qualifica. Ora, vi sono magistrati che hanno compiuto non undici, ma anche venti anni di anzianità, e che sono voluti rimanere sempre in tribunale per loro ragioni particolari. E allora, poichè la norma dell'articolo 11 è transitoria, mentre quella dell'articolo 1 è una norma generale, non solo la retroattività non è rimossa, ma è peggiorata.

Quindi, una delle due: o si sopprime questo terzo comma perchè la materia è regolata dall'articolo 11, o diversamente bisogna coordinarla col nuovo emendamento presentato dal Governo.

L'onorevole Ministro afferma che rimarrebbe un piccolo problema di copertura, perchè l'emendamento da esso presentato prevede che il pagamento degli stipendi decorra dalla data di entrata in vigore della legge. Il bilancio dello Stato del 1966 non prevede una copertura per questa spesa, e questa è una spesa straordinaria: allora, per superare la difficoltà, perchè non stabilire che la decorrenza è dal 1° gennaio del 1967, cioè col nuovo bilancio, impegnandosi il Governo a stanziare le somme necessarie a partire da quella data? Questa sarebbe la forma migliore, la più corretta, per regolare la materia, naturalmente sopprimendo il terzo comma che peggiora la situazione e che non elimina affatto la retroattività economica.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Premetto che, come ho già detto nella mia replica di carattere generale, noi siamo pervenuti faticosamente e col massimo approfondimento ad una soluzione tranquillizzante sulla quale credo che esista anche il parere favorevole del Presidente della Commissione finanze e tesoro.

Ciò premesso, vorrei osservare che il senatore Monni ha posto insieme due problemi nettamente distinti: uno è quello del persistente impegno del terzo comma dell'articolo 11. Il senatore Monni dice, dato che l'articolo 11 è solo una disposizione transitoria, che quei magistrati che hanno magari venti anni di anzianità e che non sono stati valutati, una volta trascorso il periodo dell'entrata in vigore della legge, e una volta valutati, potrebbero chiedere la retroattività economica secondo l'anzianità effettiva.

La cosa non sta in questi termini perchè l'articolo 11 al quarto comma stabilisce che agli effetti economici non vi sia retrodatazione che vada al di là dell'entrata in vigore della legge. Siccome la valutazione nelle previsioni della legge è obbligatoria, ciò significa che quando questa legge sarà

entrata in vigore quei magistrati che hanno venti anni di anzianità, mai scrutinati, saranno valutati. Se otterranno una valutazione favorevole, il loro trattamento economico decorrerà dall'entrata in vigore della legge; se invece sarà sfavorevole, allora saranno valutati trascorsi due anni secondo quanto previsto ai fini economici dall'articolo 2 della legge. Su questo problema dunque non esistono a mio parere dubbi di sorta e possiamo marciare tranquillamente.

L'altro problema è quello che io stesso ho ricordato a seguito del rilievo del senatore Berlingieri. Effettivamente esiste questo periodo, del quale non possiamo stabilire l'esatta durata, in cui i magistrati, che poi saranno valutati favorevolmente e avranno maturato l'anzianità, cominciano ad avere il diritto a percepire l'aumento, e questo aumento va riferito, in quanto verificatosi nel 1966, al bilancio attuale. Questo problema, lo capisco benissimo, si può risolvere radicalmente stabilendo l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 1967. Io credo però che non occorra giungere a questo perchè la questione è stata sottoposta al Tesoro che ha fatto sapere che il problema non pone alcuna difficoltà perchè, trattandosi di spese obbligatorie, queste possono essere sopportate dallo stanziamento del corrente esercizio, senza bisogno di disposizioni nella legge che esaminiamo.

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Io ho espresso delle incertezze su alcune norme, ma non ho presentato alcun emendamento. Vorrei sapere se questo problema è stato esattamente considerato dalla Commissione finanze e tesoro: io non sono competente in materia.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Senatore Monni, il problema non esiste e, se mi concede qualche minuto

di attenzione, mi soffermerò brevemente sull'argomento.

Esistono dei magistrati che alla data d'entrata in vigore della legge hanno superato l'undicesimo anno di anzianità; per questi magistrati provvede la norma transitoria dell'articolo 11.

La norma dell'articolo 1 provvede per tutto il tempo di là da venire; tale articolo, infatti, dispone che negli anni futuri, negli anni che stanno davanti a noi, quando un magistrato avrà raggiunto l'undicesimo anno di anzianità, potrà essere sottoposto al giudizio del Consiglio superiore della Magistratura ed essere nominato giudice di Corte d'appello, e gli effetti giuridici ed economici decorreranno dall'undicesimo anno di anzianità.

Cosa dice la norma transitoria dell'articolo 11? Dispone, per i magistrati sottoposti attualmente a scrutinio, che gli effetti economici decorrano dall'entrata in vigore della legge e stabilisce che la stessa disposizione — cioè effetti economici decorrenti dall'entrata in vigore della legge — sarà applicata a quei magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato l'anzianità di cui all'articolo 1.

Quindi il problema di retroattività della legge non esiste.

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Il problema è stato già esattamente impostato dal senatore Maris. Vorrei aggiungere che bisogna nettamente distinguere la parte organica della legge, che è dettata dall'articolo 1, dalla parte transitoria disposta dall'articolo 11.

Per quanto riguarda la parte organica, l'articolo 1 dice che al compimento degli undici anni si è sottoposti a valutazione e gli effetti giuridici ed economici decorrono dal compimento degli undici anni. Non c'è quindi alcun pericolo di retroattività; si è voluto unificare questa data perchè le valutazioni avverranno in epoche diverse. Molti sono i consigli giudiziari; il Consiglio superiore è uno solo, però in epoche diverse

saranno presi in esame anche coloro che hanno compiuto gli undici anni in periodi diversi. Allora, ripeto, si è voluto unificare il momento, ma la legge non vale per il passato se non eccezionalmente; la legge è per l'avvenire, non ha effetto retroattivo. Quindi questa norma è per le valutazioni che devono avvenire, per coloro che d'ora in poi compiono gli undici anni; per coloro che li hanno già compiuti soccorre la norma dell'articolo 11, nei confronti della quale, in base a razionale interpretazione della legge, non occorre alcuna menzione. Comunque, per tuziorismo si è voluta regolare anche la sorte economica e giuridica di coloro che, avendo già da tempo compiuto gli undici anni, si trovano ad essere sottoposti a valutazione.

Perciò nessun pericolo di retroattività, nessun inconveniente può produrre questo capoverso, che anzi completa la disciplina della nuova norma per quanto attiene al modo in cui la valutazione deve procedere, stabilendo che gli effetti giuridici ed economici decorrono dall'undicesimo anno.

Quindi l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge non ha fondamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Grassi, Nicoletti e Veronesi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al quarto comma, in fine, le seguenti parole: « o come avvocato e procuratore dello Stato ». L'emendamento è stato già illustrato. Invito pertanto la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario, ed ho già detto i motivi.

P R E S I D E N T E . Senatore Nicoletti, insiste sull'emendamento?

N I C O L E T T I . Insistiamo, signor Presidente. Le ragioni di questo emenda-

mento sono state già esposte, crediamo sufficientemente, nell'intervento che abbiamo fatto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Grassi, Nicoletti e Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 2.

(Nuova valutazione).

I magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio.

La nomina ha effetto dal compimento del biennio che precede la valutazione favorevole.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nicoletti ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « valutazione favorevole » con le altre: « la nomina », e, in via subordinata, sempre al primo comma, un altro emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « valutazione favorevole », le altre: « del Consiglio superiore della Magistratura ».

Il senatore Nicoletti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

N I C O L E T T I . Si tratta di una precisazione, in quanto la legge, oltre che chiara, deve essere anche precisa nella terminologia.

Ci si vuole riferire evidentemente alla valutazione del Consiglio superiore della Magistratura; tuttavia, per il collegamento e il riferimento che l'articolo 2 ha con l'articolo 1, questa interpretazione può essere messa in dubbio. Pare pertanto opportuno

sostituire le parole « valutazione favorevole » con le parole « la nomina » oppure aggiungere alle parole « valutazione favorevole » le parole « del Consiglio superiore della Magistratura ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

B E R L I N G I E R I , relatore. La Commissione esprime parere contrario per queste somme e rapide considerazioni.

Il senatore Nicoletti ritengo non abbia posto mente al fatto che, se si accettasse l'emendamento così come proposto, sia in via principale che in via subordinata, si sconvolgerebbe anche il sistema dell'articolo 1. A me pare che, per poter arrivare alla nomina, debba essere prima superata la fase iniziale che costituisce il presupposto della nomina stessa, e cioè la valutazione. Poichè l'articolo 1 dice che il candidato è sottoposto ad una valutazione, se la valutazione è stata favorevole nel passato, non c'è dubbio che ne scaturirà la nomina; se viceversa la valutazione favorevole non c'è stata in precedenza, l'articolo 2 deve necessariamente ripetere la parola « valutazione ». Nè regge l'emendamento subordinato perchè, se è vero che la valutazione deve essere fatta solo dai Consigli giudiziari che sono gli organi competenti che preparano il materiale di valutazione, è altresì vero che è il Consiglio superiore della Magistratura che ha la potestà di nominare colui che abbia già avuto la valutazione favorevole.

Mi pare pertanto che nè l'emendamento principale, nè quello subordinato siano degni di accoglimento, onde la Commissione esprime parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo ha già espresso parere contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Nicoletti, insiste sull'emendamento?

N I C O L E T T I . Signor Presidente, intendo insistere, soprattutto perchè non mi pare che l'argomentazione portata dall'illustre relatore sia pertinente. All'articolo 3 è infatti previsto che « il Consiglio superiore della Magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato ». Potrebbe pertanto accadere che, nonostante il parere sfavorevole del Consiglio giudiziario, il Consiglio superiore proceda alla nomina appunto in virtù della facoltà che gli deriva dal secondo comma dell'articolo 3.

Mi pare allora che la valutazione a cui si riferisce l'articolo 2 debba intendersi necessariamente come la valutazione del Consiglio superiore della Magistratura. Tuttavia, così come è formulata, la norma, senza ulteriore specificazione, può ingenerare pur sempre qualche dubbio. Se la valutazione del Consiglio giudiziario è sfavorevole che cosa avviene? Può accadere che la nomina non segua ed il magistrato verrà sottoposto a nuova valutazione allo scadere del biennio successivo oppure che il Consiglio superiore della Magistratura lo nomini nonostante la valutazione sfavorevole del Consiglio giudiziario. A me pare che l'emendamento chiarisca meglio il pensiero del legislatore, e pertanto insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Nicoletti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato in via subordinata dal senatore Nicoletti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 3.

(Elementi di valutazione).

Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni.

Nei singoli casi il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore. Il Ministro può formulare sue osservazioni a sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

(È approvato).

Art. 4.

(Destinazione dei magistrati di Corte d'appello).

Salvo il disposto dell'articolo 5, i magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere di Corte d'appello e di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello;

2) di presidente di sezione di tribunale;

3) di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

4) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

5) di pretore nelle sedi in cui, ai sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente.

Il Consiglio superiore della magistratura procede, in sede di conferimento delle funzioni di magistrato di Corte d'appello, all'assegnazione dei posti vacanti tenendo conto delle attitudini e dell'anzianità dei magistrati.

(È approvato).

Art. 5.

(Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d'appello).

Possono essere conferiti ai magistrati di Corte di appello gli uffici direttivi di:

1) presidente dei tribunali e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

2) pretore nelle preture alle quali sono assegnati magistrati di Corte di appello con funzioni direttive.

Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della magistratura può chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari.

(È approvato).

Art. 6.

(Prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina).

I magistrati di Corte di appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continuano ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti.

(È approvato).

Art. 7.

(Rinuncia alla nomina).

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Corte d'appello, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo gior-

no dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di nomina. In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Si dia lettura dell'articolo 8 con le allegate tabelle.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 8.

(Ruolo organico dei magistrati di Corte d'appello e di tribunale).

Le tabelle A e C annesse alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituite dalle tabelle A e C allegate alla presente legge.

TABELLA A

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente aggiunto della Corte di cassazione — Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	82
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	493
Magistrati di Corte d'appello, Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari	5.953
Uditori giudiziari	350
TOTALE	6.882

TABELLA C

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

	Numero dei posti
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392	1
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	5
Magistrati di Corte di cassazione	3
Magistrati di Corte d'appello, magistrati di Tribunale e aggiunti giudiziari	108
TOTALE	117

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 8 con le allegate tabelle.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I, Segretario:

Art. 9.

(Rinvio).

Rimangono in vigore le disposizioni della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10.

(Concorso per esami).

Il concorso per esame per la nomina a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuerà ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per

non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio, per dieci posti. Ad esso possono partecipare i magistrati di tribunale che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella predetta qualifica di magistrato di tribunale ed ottenuto la valutazione favorevole di cui ai precedenti articoli 1 e 3.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esame di cui al presente articolo sono conferite con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina a magistrato di Corte d'appello a seguito di valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo, da parte dei senatori Monni, Militeri e Lombardi è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Sopprimere il primo comma e, conseguentemente, al secondo comma sostituire le parole: « Il concorso di cui al comma precedente », con le altre: « Il concorso per esami per la promozione a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Monni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O N N I . Dopo quanto ha dichiarato il relatore onorevole Berlingieri chiarendo la portata di questo emendamento e le ragioni validissime che lo hanno suggerito, insisto su di esso e chiedo che sia messo in votazione, perchè non vi è nessuna ragione che possa giustificare la soppressione dei con-

corsi per esami che sono, come ho già detto durante la discussione generale, una valvola di sicurezza per una migliore selezione nella Magistratura; selezione che in tanti anni che io sono qui al Senato ho sempre sentito invocare da tutte le parti; selezione che sarebbe necessaria per tante e tante ragioni che non è il caso qui di esporre.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la legge che stiamo per congedare è tutt'altro che evasiva: è un provvedimento che timidamente avvia un processo di ammodernamento, che elimina alcune strutture anacronistiche ed antiquate nel sistema di valutazione dei magistrati, delle loro capacità e della loro possibilità di assolvere, in ogni grado di giudizio, al loro compito.

La legge mantiene, tutto sommato, la struttura piramidale della Magistratura, struttura che noi abbiamo criticato. Queste sono le ragioni per le quali alla Camera dei deputati ci astenemmo dal voto. Se oggi mutiamo voto lo facciamo soltanto per ragioni di carattere politico, per ragioni di opportunità, perchè la legge rappresenta un momento di una battaglia che ci auguriamo possa attingere mete più elevate. Ma se si introducesse a questo punto l'emendamento proposto dal senatore Monni noi, nel momento stesso in cui affermiamo il principio che la progressione dei magistrati deve essere effettuata con un sistema più moderno, negheremmo il principio affermato. Si dice che deve essere lasciata ai giovani particolarmente dotati la possibilità di far valere questi meriti a mezzo del concorso per esami. Gli inconvenienti sono gravi, se manteniamo il concorso. Prima di tutto sappiamo quali sono i giovani che possono partecipare a questi concorsi: sono coloro che riescono a trovare una particolare collocazione negli uffici della Magistratura per cui è loro consentito di dedicare larga parte del loro tempo allo studio, alla preparazione, alla ricerca, alla ela-

borazione di dotte sentenze, alla stesura di lavori giuridici.

Ciò significa che questi giovani (e non saranno ovviamente soltanto i dieci che ogni anno vincono il concorso, ma uno stuolo di aspiranti) per oggettiva necessità della loro preparazione, trascureranno la loro funzione che è quella di rendere concreta giustizia, di emettere brevi, concisi, efficaci ed efficienti ordini di giustizia.

La seconda considerazione è questa: se noi consentiamo che ogni anno dieci giovani magistrati, che hanno raggiunto sei anni di anzianità, progrediscano per esami nella funzione superiore, in un lasso di tempo relativamente breve, in quindici-venti anni, avremo creato oggettivamente uno Stato maggiore di 150-200 magistrati che opereranno nella Magistratura come una oggettiva remora per lo stimolo a meglio operare per assolvere più elevate funzioni per tutti gli altri magistrati.

Quindi la richiesta di mantenere il concorso per esami nega qualsiasi valore alla legge. Pertanto chiediamo che l'emendamento venga respinto.

P I C C H I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Signor Presidente, io ho taciuto perchè il relatore ha taciuto, e nella relazione scritta e nella orale, che vi era una mia proposta di legge che in ordine di tempo veniva dopo quella Breganze. È un fatto che non mi meraviglia ma mi stupisce. Certo è che, avendo il relatore ignorato quanto nella mia proposta è scritto, non poteva che esservi silenzio.

Quello che io ho scritto sui concorsi, eccolo: « Quanto ai concorsi per esami, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni svolte a proposito dei concorsi per titoli e degli scrutini, con l'ovvia specificazione che i magistrati, per partecipare a tali concorsi, sono portati naturalmente a trascurare il lavoro giudiziario, con grave danno per la collettività, onde potere completare, approfondire e affinare la lo-

ro preparazione teorica. Neppure gli esami, d'altra parte, essenzialmente teorici anche se formalmente teorico-pratici, possono testimoniare una effettiva superiorità dell'un magistrato sull'altro, d'altronde non necessaria ed anzi dannosa in sé, per la sostanziale eguaglianza delle diverse funzioni giudiziarie, nè, tanto meno, nell'esercizio delle funzioni di tribunale, pretura ed appello, tutte egualmente funzioni di merito ».

Ricordo all'onorevole relatore che la legge Breganze, che è stata modificata dalla Commissione, era allo stesso livello di tutte e quattro le proposte di legge, cioè quelle dell'onorevole Breganze, la mia, quella Martuscelli e quella Bozzi.

Soltanto la deliberazione della Commissione ha portato a modificarla, ma l'articolo 10 del quale si fa la critica è invece chiaro, perchè in esso si è proposta una tesi e una ipotesi. La tesi è che venga finalmente la riforma del Consiglio superiore della Magistratura.

Ma poichè, come per la riforma dei codici invocata dal 1947, la riforma del Consiglio superiore non verrà, occorreva fissare un termine anche per gli esami; esami che non hanno ragione d'essere perchè i magistrati di merito hanno già dato prova della loro capacità dando tanti esami.

Pertanto, a nome del Partito socialista di unità proletaria, io mi dichiaro contrario agli emendamenti all'articolo 10 e auspico che venga concluso al più presto l'iter di questa legge che i magistrati attendono da ormai troppo lungo tempo.

P O È T . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O È T . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista voterà contro l'emendamento che è stato presentato per i motivi che abbiamo già esposto nel corso della discussione generale, durante la quale abbiamo rilevato e sottolineato in modo sufficientemente chiaro, crediamo, tutti gli inconvenienti gravissimi che sono impliciti nel sistema del concorso per esami. Nè in questa posizione noi ci troviamo isolati per-

chè il nostro parere concorda con quello espresso nella relazione di maggioranza del Consiglio superiore della Magistratura la quale ha appunto messo in evidenza i suddetti inconvenienti facendo notare che si è dato il caso di magistrati eminenti per dottrina e per preparazione che non hanno superato il vaglio del concorso per esami.

Se noi accettiamo la conservazione del concorso per la durata di due anni è per non disattendere le legittime aspettative di quei magistrati che in base alle norme vigenti e per la loro anzianità, hanno acquisito, diciamo così, questo diritto di partecipare al concorso. Ma questo è un limite che noi non possiamo valicare; se lo valicassimo verremmo a contraddirci, verremmo a scardinare lo spirito sostanziale ed innovatore di questa legge, che sostituisce alla valutazione della preparazione del magistrato un giudizio globale sulla sua personalità.

Per questi motivi, noi voteremo contro questo emendamento, non senza aver ricordato ai colleghi che alla Camera dei deputati l'intero schieramento della Democrazia cristiana ha condiviso queste nostre posizioni. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Il relatore desidera fare altre dichiarazioni?

B E R L I N G I E R I, *relatore*. La Commissione ha già espresso il suo parere. Piuttosto mi pare che debba essere puntualizzata una certa formulazione. I proponenti Monni, Militeri e Lombardi hanno presentato l'emendamento in questi termini: « Il concorso per esami per la promozione a magistrato di appello... »; ora, io preferirei che si aggiungesse: « per la promozione a magistrato di Corte d'appello ».

P R E S I D E N T E. Onorevole Ministro, desidera fare altre dichiarazioni?

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ha già espresso il suo parere su entrambi gli emendamenti che riguardano l'articolo 10 e che tendono allo stesso risultato; cioè ha detto che, essendo il testo dell'articolo 10 frutto di un accordo politico che è stato realizzato innanzi all'altra

Camera fra il Governo e i rappresentanti dei Gruppi della maggioranza, il Governo non può che raccomandare la reiezione degli emendamenti. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Onorevole relatore, è un parere favorevole della Commissione quello che lei ha espresso?

B E R L I N G I E R I, *relatore*. Ho detto che ho già espresso il parere della Commissione in sede di replica, quando mi sono soffermato proprio su questo punto.

P R E S I D E N T E. Lei dica chiaramente: il parere è favorevole o sfavorevole?

B E R L I N G I E R I, *relatore*. Il parere della Commissione è favorevole. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*). Qui si parla del parere della Commissione, non di un parere personale.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E. Comunico che i senatori Pelizzo, Salari, Zaccari, Monni, Torelli, Garlato, Limoni, Pezzini, Angelilli, Ferrarini Francesco, Morandi, Indelli, Tupini, Spasari, Corbellini, Molinari, Focaccia, Donati, Jervolino, Angelini Cesare, Lombardi, Bermani, Battino Vittorelli, Poët, Salerno, Jodice, Morino, Bernardi, Canziani, Alberti, Stirati, Arnaudi, Romagnoli Carettoni Tullia, Sellitti, Mongelli, Tortora, Banfi, Giancane, Ferroni, Tedeschi, Giorgi, Zannier, Chabod hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 10, proposto dai senatori Monni, Militeri e Lombardi, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alberti, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile, Azara,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bonaldi, Brambilla, Bronzi, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carboni, Carrelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cataldo, Celasco, Cenini, Cerreti, Ceschi, Chabod, Cipolla, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Cricuoli,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferroni, Fiore, Focaccia, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Granzotto Basso, Grava, Guanti, Gullo,

Indelli,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Lepore, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombardi, Lorenzi, Lucchi,

Macaggi, Maccarrone, Maggio, Magliano Giuseppe, Maier, Mammucari, Maris, Martinnelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Militerini, Molinari, Moneti, Mongelli, Monni, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca,

Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picchiotti, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Rendina, Roasio, Roda, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rotta, Rubinacci, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Scarpino, Schiavone, Scotti, Secchia, Sellitti, Sibille, Simonucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Tibaldi, Torelli, Tortora, Trebbi, Trimarchi, Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alcidi Rezza Lea, Angelini Armando, Casini, Cittante, Ferreri, Grassi, Perrino, Spagnolli, Tessitori.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento presentato dai senatori Monni ed altri soppressivo del primo comma del-

l'articolo 10 e parzialmente sostitutivo del secondo comma dello stesso articolo.

Senatori votanti	216
Maggioranza	109
Favorevoli	102
Contrari	114

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione.

P R E S I D E N T E . I senatori Grassi, Nicoletti e Veronesi hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere al primo comma le parole: « ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Tale emendamento è precluso.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 11.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 11.

(*Scrutini in corso*).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data della presente legge, è equiparato a tutti gli effetti alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della Magistratura prevista dall'articolo 1.

Ai magistrati non ancora valutati o non valutati favorevolmente si applicano le disposizioni della presente legge.

Per i magistrati di cui al secondo comma, e per quelli di cui al terzo comma che ottengono la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, se abbiano maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, la decorrenza della nomina alla nuova qualifica è disposta, agli effetti

giuridici, alla data del 31 dicembre 1962, e, agli effetti economici, alla data del 31 dicembre 1963 sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

I predetti magistrati non possono, per alcun motivo, essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati nominati magistrati di Corte di appello, in base alla precedente disciplina.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire la rubrica con la seguente: « Decorrenza delle nomine ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

B E R L I N G I E R I , relatore. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 11. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della Magistratura, prevista dall'articolo 1.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati per qualsiasi motivo scrutinati o hanno riportato giudizio sfavorevole in sede di scrutinio, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati di cui al secondo comma sono nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza agli effetti giuridici dalla data del compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1, e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963 n. 1. La stessa disposizione si applica ai magistrati di cui al terzo comma e ai magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato l'anzianità di cui all'articolo 1, se ottengono la valutazione favorevole del Consiglio superiore della Magistratura. Tuttavia per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 gli effetti giuridici della nomina alla nuova qualifica decorrono dal 31 dicembre 1962.

Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di Corte d'appello con anzianità 30 giugno 1963 è attribuita la decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 31 dicembre 1962.

I magistrati di cui ai precedenti commi non possono per alcun motivo essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza 31 dicembre 1962 in base alla precedente disciplina.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
Come ho già accennato nella discussione generale, vorrei aggiungere due parole a maggiore precisazione, nella terza riga. Proporrei che dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati » si aggiungessero le altre: « per la nomina a magistrato di Corte d'appello », perchè non ci siano equivoci. Per il resto mi rimetto al testo stampato.

P R E S I D E N T E. Procediamo alla votazione dell'emendamento per parti separate, per evitare che restino preclusi gli emendamenti proposti.

Metto ai voti il primo comma dell'emendamento proposto dal Governo con l'aggiunta delle parole: « per la nomina a magistrato di Corte d'appello ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Trimarchi, Nicoletti, D'Andrea, Bergamasco, Palumbo, Cataldo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, *Segretario:*

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La disposizione di cui al comma precedente, prima parte, non si applica allo scrutinio in corso concernente i magistrati provenienti dal concorso di uditore giudiziario indetto con i decreti ministeriali del 4 ottobre 1946 e 13 aprile 1947 ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A L U M B O. Si tratta di evitare che i magistrati provenienti da uno stesso concorso possano avere sorte diversa; e l'avrebbero se l'emendamento non venisse approvato. Infatti alcuni di tali magistrati sono già scrutinati e quindi possono conseguire la promozione a magistrato di Corte d'appello; per altri lo scrutinio è in corso. Lo smembramento di questa unica schiera di magistrati, che proviene da uno stesso concorso, in due tronconi, di cui uno ha già ottenuto la promozione, perchè lo scrutinio è stato espletato, e l'altro invece è in corso di scrutinio, e viene così a cadere sotto il sistema della nuova legge, produrrebbe effetti di evidente ingiustizia.

Quindi si chiede che l'emendamento venga accolto dal Senato.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario e credo di avere dimostrato l'inutilità di questo emendamento perchè l'articolo 11 prevede tutte le situazioni che hanno diritti quesiti in base alla legge del 1963. Cioè, per quelli che hanno ottenuto già la promozione con lo scrutinio (e ce n'è un certo numero), per quelli il cui scrutinio è stato effettuato ma non hanno ottenuto la promozione e per quelli il cui scrutinio è in corso; per questi si sostituisce alla valutazione dello scrutinio la valutazione nuova, ma è stato stabilito che sono salvi gli effetti economici assicurati dalla legge del 1963.

P R E S I D E N T E . Senatore Palumbo, insiste nel suo emendamento?

P A L U M B O . Insisto e affermo che le considerazioni fatte dal signor Ministro hanno senza dubbio il loro valore, ma non fanno venir meno il fatto che due gruppi di magistrati provenienti dallo stesso concorso vengono sottoposti a criteri diversi di valutazione, ai fini della promozione a magistrato di Corte d'appello. Infatti altro è lo scrutinio secondo il sistema del 1963, altra è la valutazione quale risulta dal nuovo sistema legislativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Trimarchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Trimarchi, Nicoletti, D'Andrea, Bergamasco, Palumbo e Cataldo hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « ferma restando la deroga prevista per lo scrutinio in corso concernente i magistrati di cui al secondo comma del presente articolo ». Questo emendamento è precluso.

Metto ai voti il quarto comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il quinto comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il sesto comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Caroli, Monni, Ajroldi, Lombardi, Militeri, De Luca Angelo, Donati e Limoni è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per i magistrati che all'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di magistrato di Corte d'appello, il periodo di tempo di cui all'articolo 27 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per partecipare agli scrutini per magistrato di Cassazione è ridotto ad anni sei ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Caroli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A R O L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sensibile alle prospettate esigenze di un affrettato *iter* di questo disegno di legge, se non fossi stato sicuro che altri emendamenti, come quello proposto dal Governo, si sarebbero apportati al disegno di legge, e che quindi avrebbe dovuto tornare all'esame della Camera dei deputati, non avrei presentato questo emen-

damento e avrei provveduto a realizzarne il contenuto presentando un disegno di legge *ad hoc*.

Con la nuova disciplina per la nomina a magistrati di Corte d'appello che si instaura col disegno di legge in esame si determinano delle situazioni che costituiscono un notevole svantaggio per molti magistrati. All'articolo 11, infatti, si stabilisce che i magistrati che hanno partecipato agli scrutini in corso alla data di entrata in vigore della legge e che hanno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza dal giorno in cui hanno maturato gli 11 anni di anzianità. Sempre all'articolo 11 si dice che gli altri magistrati, se otterranno il giudizio favorevole, saranno nominati con decorrenza, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1962. Ora, onorevole Ministro, io non so se la disposizione che dice: « Tuttavia per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 gli effetti giuridici della nomina alla nuova qualifica decorrono dal 31 dicembre 1962 » investe anche i magistrati di cui al secondo comma di questo articolo, cioè coloro che hanno già ottenuto il giudizio favorevole, oppure se per costoro la data di anzianità è quella della maturazione degli 11 anni.

Se l'interpretazione dovesse portare a questa conclusione, allora il danno dei magistrati — di cui vi prospetterò la situazione — sarebbe ancora più grave. Se invece questa disposizione si riferisce anche a questi magistrati, il danno è meno grave. Mi spiego. Se dovesse intendersi che quei magistrati otterrebbero l'anzianità al momento in cui hanno compiuto gli 11 anni, allora essi verrebbero a scavalcare i loro colleghi già magistrati di Corte d'appello da tre o quattro anni. Prospettato il danno che ne deriverebbe ai magistrati che hanno concorso agli scrutini del 1958 e del 1960, e che sono stati nominati con decorrenza dal 31 dicembre 1962, mi pare che vi sia ancora più materia per l'approvazione dell'emendamento da me proposto.

Supponiamo pure che questa disposizione investa anche quei magistrati; noi ci troveremmo di fronte a questa situazione: che i magistrati che saranno nominati e che

avranno la decorrenza dal 31 dicembre 1962 sarebbero messi sulla stessa linea di quelli che hanno concorso agli scrutini del 1958 e del 1960, e che hanno avuto la decorrenza dal 31 dicembre del 1962.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ma c'è l'ultimo comma dell'articolo 11!

C A R O L I . Nonostante l'accorgimento dell'ultimo comma dell'articolo 11, e nonostante l'accorgimento di cui alle disposizioni dell'articolo 12, non si evita che tanto i magistrati che saranno nominati quanto quelli che hanno partecipato agli scrutini del 1958 e del 1960 arrivino lo stesso giorno, cioè il 31 dicembre 1971, a maturare il termine per partecipare ai concorsi per la Cassazione. Vi è un'enorme differenza tra gli uni e gli altri: gli uni sono stati in carriera venti, ventidue, ventitre anni, gli altri solo undici o dodici anni; gli uni hanno sostenuto un concorso con esito positivo, gli altri — pur meritevoli di tutte le attenzioni di questo mondo — hanno ottenuto la loro nomina a magistrato di Corte d'appello semplicemente con l'anzianità, ridotta — peraltro — a solo 11 anni. È chiaro, quindi, che la lievissima differenza che viene introdotta con l'emendamento proposto, dovrebbe essere senz'altro accolta perchè tende a sanare quella innegabile ingiustizia. Ecco lo scopo del mio emendamento, e credo che gli onorevoli colleghi valuteranno queste ragioni di equità e di giustizia nel dare parere favorevole all'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. La Commissione si rimette al parere del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Benchè questo emendamento sia stato presentato poco fa in una forma attenuata, cioè meno pretenziosa, diciamo, negli effetti, esso era stato preannunciato dal senatore Caroli.

Ora io debbo esprimere parere contrario all'approvazione di questo emendamento,

perchè esso parte da un presupposto che porterebbe molte conseguenze. Evidentemente, tutte le volte che c'è una legge nuova, essa modifica certe situazioni giuridiche e vi sono i beneficiati e coloro che non ne beneficiano. Cioè da oggi in poi si passa alla funzione superiore nella Corte d'appello dopo 11 anni e con la valutazione. Gli altri hanno impiegato di più, perchè quelle erano le disposizioni allora correnti.

Ora, se si volesse stabilire questa giustizia assoluta, dovremmo rimediare a tutto il passato, non soltanto a quel settore del passato che viene considerato nella proposta Caroli. Perchè dobbiamo fare questa distinzione solo per questi e non per tutti i coloro che sono stati danneggiati dal fatto che esisteva una legge più rigorosa che richiedeva un maggior numero di anni di permanenza prima di essere promossi consiglieri di Corte d'appello?

Questo è quello che avviene normalmente quando vi è una successione di leggi e non vedo perchè si debba dare a costoro che sono consiglieri di Corte d'appello il privilegio di poter andare in Cassazione dopo 6 anni anzichè dopo 9 o 11 anni come prevede la legge vigente. Se noi facessimo questo si lamenterebbero coloro che sono arrivati alla Cassazione col vecchio regime e la catena continuerebbe.

Con l'osservazione che ogni volta che c'è una legge nuova si mutano situazioni giuridiche e vi è qualcuno che ci guadagna e altri no, credo non si debba sconvolgere il corso verificatosi finora nella progressione. Pertanto il Governo si dichiara contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Caroli, mantiene il suo emendamento?

C A R O L I . Il suo argomento, onorevole Ministro, sarebbe più che valido se la decorrenza per i nominandi consiglieri di Corte d'appello fosse dalla nomina, ma qui si va indietro di 4 anni per cui si riduce a soli 5 anni la permanenza di costoro nei ruoli di magistrati di Corte di appello per poter accedere alla Cassazione. È questa la disposizione che turba l'equità e la giustizia.

Comunque chiedo che il mio emendamento venga posto in votazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Noi diamo un'anzianità giuridica a costoro che diventano consiglieri di Corte d'appello, ma debbono aspettare 9 anni per arrivare in Cassazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Caroli e da altri senatori, non accolto dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa al parere del Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova.

Chi non approva l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Caroli e da altri senatori è pregato di alzarsi.

Essendo ancora dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

Il Senato non approva.

Metto ai voti nel suo complesso l'emendamento sostitutivo dell'articolo 11, proposto dal Governo, di cui do lettura:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Corte d'appello; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della Magistratura, prevista dall'articolo 1.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati per qualsiasi motivo scrutinati o hanno riportato giudizio sfavorevole in sede di scrutinio, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati di cui al secondo comma sono nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza agli effetti giuridici dalla

data del compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1, e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963 n. 1. La stessa disposizione si applica ai magistrati di cui al terzo comma e ai magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato l'anzianità di cui all'articolo 1, se ottengono la valutazione favorevole del Consiglio superiore della Magistratura. Tuttavia per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 gli effetti giuridici della nomina alla nuova qualifica decorrono dal 31 dicembre 1962.

Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di Corte d'appello con anzianità 30 giugno 1963 è attribuita la decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 31 dicembre 1962.

I magistrati di cui ai precedenti commi non possono per alcun motivo essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza 31 dicembre 1962 in base alla precedente disciplina ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Da parte del senatore Pace è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 11, un nuovo articolo 11-bis. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

Per i magistrati che sono entrati in magistratura mediante concorso a uditore di Tribunale prima della entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario del 1941, e che hanno conseguito la nomina a magistrato di appello in base alla precedente disciplina, la decorrenza agli effetti giuridici di detta

nomina è retrodatata al giorno dell'anno in cui essi hanno maturato l'anzianità prevista nell'articolo 1 della presente legge.

Per i magistrati di Tribunale, che avrebbero avuto titolo a presentarsi ai concorsi per titoli relativi agli anni 1959, 1960, 1961, 1962 e che abbiano riportato il giudizio favorevole in sede di scrutini già definiti o in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge o siano stati già nominati, la decorrenza della nomina alla nuova qualifica è disposta, agli effetti giuridici, dal giorno dell'anno in cui il magistrato di Tribunale ha conseguito l'anzianità prevista nell'art. 1 della presente legge, e agli effetti economici dalla decorrenza determinata dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore.

P R E S I D E N T E . Avverto che il senatore Pace ha apportato le seguenti modifiche al suo emendamento: inserire al primo comma, dopo le parole: « la decorrenza », le altre: « agli effetti giuridici »; e al secondo comma, sostituire le parole da: « e agli effetti economici » sino alla fine con le altre: « e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1 ».

Il senatore Pace ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A C E . Innanzitutto i colleghi del mio Gruppo hanno voluto confortare con il loro consenso l'emendamento che io, nel mio intervento del 30 giugno, annunciai come presentato da me solo. Dissi in tale mio intervento che lo presentavo a titolo personale, poichè non ero in quel momento in grado di conoscere gli orientamenti dei colleghi della mia parte politica. Poichè essi approvano questo emendamento, tale emendamento non è più soltanto mio personale ma è della mia parte politica.

L'emendamento come da me formulato veniva a porre gli stessi problemi di copertura finanziaria eccepiti dall'illustre Presidente della Commissione finanze e tesoro. Per su-

perare, anche in ordine al mio emendamento, questo possibile problema di copertura finanziaria, io ho rettificato l'enunciazione dell'emendamento stesso nel suo primo comma, aggiungendo che la decorrenza, ai soli effetti giuridici, della nomina è retrodatata al giorno dell'anno in cui i consiglieri d'appello hanno maturato l'anzianità prevista dall'articolo 1. Questo ai soli effetti giuridici e non agli effetti economici. Nell'ultima parte dell'articolo 11-bis da me presentato, il conseguimento dell'anzianità agli effetti economici decorre dalla data di entrata in vigore della legge, sempre che non si abbia diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Mi sono con ciò posto sulla stessa linea dell'articolo sostitutivo che il Governo ha proposto e che l'Assemblea ha votato.

Detto tutto questo, quale che possa essere la sorte del mio emendamento — e la sorte la conosco — io insisto su di esso; infatti, posso comprendere che si rinunci a un emendamento quando il proponente si renda ragione dei motivi per i quali non può essere preso in considerazione dall'Assemblea, ma io non vedo proprio nè ho inteso alcuna motivazione in virtù della quale io debba rivedere i miei convincimenti e debba rinunciare al mio emendamento.

Vi era una ragione di fondo, cioè fare in modo che questo disegno di legge uscisse questa sera col crisma del nostro consenso, sicchè si tramutasse presto in una legge operante. Ma, dal momento che questo disegno di legge deve tornare all'altro ramo del Parlamento per un emendamento proposto dal Governo, mi pare che codesta preoccupazione più non sussista in ordine al mio emendamento, informato soprattutto a giustizia e destinato incontestabilmente a migliorare la legge.

Quali siano le ragioni e le motivazioni del mio emendamento ho già detto nel mio intervento del 30 giugno e ripeterlo non vale. Varrà soltanto dire che le ragioni esposte dall'onorevole Ministro non hanno alcuna efficacia di convinzione. Egli, soffermandosi sulla prima parte dell'articolo 11-bis, ha detto che essa riguarda ancora la vecchia storia dei pretori che in un determinato momento sono stati interpolati nei ruoli or-

ganici dei magistrati di tribunale. L'onorevole Ministro ha voluto opporci, con una terminologia da penalista, che l'azione è ormai consunta, e che quindi non vi è luogo a riparazione. Ma, se questo può dirsi per la prima parte dell'emendamento, mi pare che non possa dirsi per la seconda parte che concerne quei magistrati i quali avrebbero avuto titolo per presentarsi ai concorsi negli anni 1960, 1961 e 1962 e non si sono presentati, non perchè non ne avessero volontà, bensì perchè i concorsi non furono espletati. Non sembra all'Assemblea che nei confronti di costoro noi consumiamo un atto di ingiustizia? Valgano a dimostrarlo tutte le considerazioni già fatte e ripetute anche poc'anzi, con la consueta autorità, dal collega Caroli.

L'onorevole Ministro ha detto che l'emendamento non è opportuno: ma perchè? Molte leggi creano dei sacrificati; ma se noi, nel momento in cui approviamo questa legge, possiamo evitare che vi siano dei sacrificati, possiamo evitare delle discrasie, delle discriminazioni, abbiamo il dovere di farlo. Questi consiglieri di Corte d'appello che attraverso il vaglio dei concorsi sono arrivati al traguardo della Corte d'appello si vedranno posposti alla marea dei « breganzini » i quali, in virtù della presente legge, verranno ad avere *jure aetatis* i galloni di magistrato d'appello; gli altri, pur con la garanzia degli esami, pur con il lungo esercizio del magistero professionale, verranno ad essere pregiudicati allorquando giungeranno al varco della Cassazione.

Mi pare, onorevoli colleghi, che questo sia un atto di vera e propria ingiustizia. Perchè allora non è opportuno il mio emendamento? È necessario tener presente anche la sorte di questi consiglieri d'appello: ciò facendo, veramente questa legge che noi votiamo con entusiasmo appagherà le attese di tutta la Magistratura. Altrimenti non si potrà dire che è questa la legge che attendono i magistrati di merito, perchè tali sono sia i giudici di tribunale che i consiglieri di Corte d'appello. Facciamo dunque una legge che appaghi gli uni e gli altri ed eviti possibilmente una grave sperequazione a danno dei consiglieri d'appello i quali si trovino nelle condizioni da me richiamate.

Superata allora la preoccupazione della copertura finanziaria, per la migliore enunciazione dell'articolo da me proposto; eliminata la preoccupazione del ritorno di questo disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, dal momento che esso dovrà comunque ritornarvi, credo di non peccare di presunzione confidando nella benevola valutazione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario e ne ha già espresso analiticamente le ragioni. Una sola considerazione vorrei aggiungere.

Il senatore Pace, se non erro, ha praticamente rinunciato alla prima parte dell'emendamento, quella riguardante i cosiddetti « mortarini ». Per quanto riguarda la seconda parte, agli argomenti che ho già esposto e che mi portano ad escludere l'opportunità dell'approvazione di questo emendamento, ne aggiungo uno che mi viene suggerito proprio dalle sue ultime affermazioni, senatore Pace.

Non è vero, tra l'altro, che questo emendamento non importi conseguenze economiche, poichè stabilisce che l'anzianità di coloro che verrebbero promossi con anticipazione ha agli effetti economici la decorrenza determinata dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

P A C E . Onorevole Ministro, lei si è allontanato dall'Aula quando ho cominciato a parlare e non ha sentito che ho rettificato la formulazione, ripetendo la stessa espressione usata nell'articolo sostitutivo del Governo, illustrato da lei e votato dall'Assemblea.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Quest'ultimo argomento, allora, non è più valido poichè lei ha rimediato, ma rimangono gli argomenti per i quali non ritengo

che sia opportuno approvare l'articolo aggiuntivo da lei proposto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 11-*bis* presentato dal senatore Pace, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 12.

(Ordine di collocamento in ruolo).

Ai fini della applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, in caso di pari anzianità, il collocamento in ruolo avviene nel seguente ordine: magistrati vincitori del concorso per esame; magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto; magistrati dichiarati promuovibili per merito semplice; magistrati favorevolmente valutati ai sensi della presente legge.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Pace è stato presentato un emendamento sostitutivo tendente a sostituire le parole: « delle norme contenute nel precedente articolo, », con le altre: « delle norme contenute nei precedenti articoli, ».

Questo emendamento è precluso.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei pregare il Senato di concedermi un attimo di attenzione, poichè devo illustrare una proposta semplicissima per la quale mi rimetto al Senato. Avevo preannunziato in Commissione che se non vi fossero stati emendamenti di nessun genere

avrei dovuto proporre una leggina speciale riguardante la materia che adesso vi esporrò, ma che se vi fossero stati emendamenti, e quindi il disegno di legge fosse dovuto ritornare alla Camera dei deputati, mi sembrava che l'emendamento aggiuntivo — che sto per presentare — potesse essere approvato. La questione è la seguente. In questo disegno di legge, all'articolo 6, c'è la previsione di una cosa importante, e cioè che i magistrati di corte di appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continuano ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti. È una disposizione, vorrei dire, di senso comune, della quale ho ricordato l'importanza, indicando la tra l'altro come una delle ragioni dell'urgenza di questo provvedimento. Pertanto, approfittando del fatto che questo disegno di legge deve tornare alla Camera dei deputati, vorrei che si aggiungesse una uguale disposizione per i magistrati di appello promossi a magistrati di Cassazione, in modo che quando vi sia il soprannumero questi possano essere tratti in corte d'appello per evitare i fenomeni di spopolamento e di sovrappopolamento. L'emendamento sarebbe formulato in questo modo. Titolo dell'articolo: « Magistrati d'appello promossi alla categoria superiore. Esercizio delle funzioni precedenti ». Testo: « I magistrati di corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell'articolo 5 comma terzo della legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione ». In sede di coordinamento sarà dato a questo articolo il numero più opportuno, poichè non credo che possa essere collocato dopo le disposizioni transitorie.

P R E S I D E N T E . Lo si potrebbe inserire nel provvedimento come articolo 13.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Però ci sono prima le disposizioni tran-

sitorie. Ritengo che dovrebbe essere inserito nella legge come articolo 9-bis.

P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . Vorrei chiedere che cosa c'entra questa disposizione con il disegno di legge che noi votiamo e che concerne disposizioni sulla nomina a magistrato di corte d'appello. Noi veniamo in tal modo a contemplare lo *status* dei magistrati di legittimità. Di questa interpolazione non mi rendo conto.

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A F U N D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, io mi permetto di rappresentare umilmente l'inopportunità di questo articolo aggiuntivo. Noi sappiamo che, in conseguenza di questa legge, le corti di appello saranno piuttosto affollate, mentre saranno alquanto deserti i tribunali.

Ora, perchè dare questa facoltà di trattenere nelle funzioni di appello chi è già idoneo per la Cassazione, mentre nella Cassazione occorre personale?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta della questione del soprannumero: quando non abbiano trovato collocazione nel grado superiore.

P A F U N D I . Si tratta di una proposta che viene qui quasi di sorpresa. Il titolo del disegno di legge si riferisce alle nomine a magistrato di corte d'appello: quindi pregherei l'onorevole Ministro di riflettere e, se possibile, di abbandonare questa iniziativa.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Io ho prospettato un problema obiettivo del quale nessuno si può disinteressare. Lo potete risolvere come vi pare, in quanto mi sono rimesso al Senato.

Vi dico che, così come con l'articolo 6 abbiamo dovuto provvedere ad impedire uno sflattamento dei tribunali a favore delle corti di appello, così dobbiamo provvedere a che il fatto del soprannumero in Cassazione faccia abbandonare la corte di appello ad un numero di magistrati superiore a quello occorrente per completare i ruoli della Cassazione.

Parliamo del soprannumero, questo è tutto. Ora, è vero che la legge tratta di un altro argomento, ma esistono dei problemi di coordinamento. Questa legge può cambiare intitolazione, questo articolo può andare come un capo apposito che tratti di disposizioni per i magistrati di Cassazione. Però, a parte questi problemi formali, il problema essenziale dell'urgenza di una disposizione del genere è stato sottolineato dal Consiglio superiore della Magistratura e mi viene continuamente sottolineato dai miei uffici; quindi credo che questa proposta corrisponda ad una esigenza obiettiva.

Se poi il Senato non crede di poterla approvare, io ho fatto il mio dovere rimettendo alla sua responsabilità la decisione.

BATTINO VITTORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTINO VITTORELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei anch'io unirmi al senatore Pafundi nel pregare il Governo di riflettere circa la presentazione di questo emendamento, per ragioni che non riguardano il contenuto dell'emendamento stesso il quale potrebbe benissimo essere oggetto di uno speciale disegno di legge ed essere approvato dalle Commissioni della Camera e del Senato in sede deliberante.

La ragione è un'altra: noi adesso rimaniamo alla Camera la legge Breganze con

un solo emendamento di carattere tecnico e giuridico. La Commissione giustizia della Camera, in sede deliberante, prima delle vacanze è in grado, come noi facemmo per l'amnistia, restituendoci la cortesia, di approvare immediatamente la legge Breganze.

Se mettiamo troppa carne al fuoco ed apriamo un nuovo problema, sul quale ci possono essere accordi o disaccordi, potrebbe anche essere richiesta la rimessione all'Aula della discussione.

Per questa ragione specifica, senza pronunciarmi sul merito dell'emendamento, desidero anche io unire le mie preghiere a quelle degli altri colleghi affinché il Ministro di grazia e giustizia pensi alla possibilità di ritirare questa proposta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BERLINGIERI, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, mantiene l'emendamento?

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministro ha detto chiaramente quello che doveva dire. Esiste questa esigenza obiettiva; io l'ho rassegnata all'attenzione del Senato, come avevo già fatto in Commissione. Il Senato decida come crede; non vi è implicata una questione di fiducia o di sfiducia, di prestigio o non di prestigio. Una volta che ho fatto il mio dovere, il Senato si pronunci come crede.

R E N D I N A. Onorevole Ministro, noi non siamo contro la sostanza dell'emendamento, ma, se lei lo mantiene, saremo costretti a votare contro, mentre potremmo essere d'accordo sul contenuto.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei insiste per la votazione?

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Senato mi manifesta, attraverso la voce di tutti i rappresentanti di Gruppo,

la sua impossibilità o la sua inclinazione a non votare l'emendamento. Di fronte a questa manifestazione io lo ritiro, ma credo di aver fatto il mio dovere rassegnandomi ad un'esigenza. (*Vivi applausi*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Monni era stato presentato un emendamento tendente a sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Modifiche all'ordinamento giudiziario ». Questo emendamento è stato ritirato.

Metto allora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

(*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Sull'ordine dei lavori

V A L L A U R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L L A U R I . Propongo che, invertendo l'ordine del giorno, sia iscritto al primo punto della seduta di domani il disegno di legge n. 1537, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali, ed al secondo punto il disegno di legge numero 1536, recante modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, e ciò per dare la possibilità di migliorare il testo del secondo provvedimento.

P E L L E G R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N O . Onorevoli colleghi, i due disegni di legge n. 1536 e n. 1537 all'ordine del giorno hanno per oggetto la stessa imposta erariale, cioè un'imposta di fabbricazione sull'energia elettrica e una imposta di fabbricazione sulle bevande. Per-

tanto, propongo che la discussione generale relativa ai due disegni di legge venga abbinata, soprattutto per economia di tempo; tranne, poi, ad approvare prima l'uno o l'altro provvedimento. Abbiamo già operato in questo senso quando si è trattato dei provvedimenti anticongiunturali.

P R E S I D E N T E . Senatore Vallauri, lei acconsente alla discussione abbinata dei due provvedimenti?

V A L L A U R I . No, altrimenti dovremmo fare una proposta di sospensiva. Io domando semplicemente l'inversione dell'ordine del giorno.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Quando ci sono delle cose che non comprendo, chiedo scusa ai colleghi, ma desidero che mi vengano spiegate. Il primo disegno di legge (ed è il più importante) dovrebbe dunque venire in coda al secondo (che è il meno importante). Il capovolgimento proposto dal collega comporterebbe prima la discussione sulle acque minerali. Si tratta quindi di un aumento dell'IGE. Il disegno di legge che secondo la proposta del collega dovrebbe venire posposto nell'ordine del giorno è quello ben più complesso che riguarda l'aumento della cosiddetta imposta di fabbricazione sull'energia elettrica.

Sono entrambe però due imposte che, se dobbiamo badare al significato ed alla portata dell'imposta stessa, si trasferiscono ineluttabilmente e fino all'ultimo soldo sul consumatore. Queste leggi hanno la medesima natura, sono analogiche, sono soprattutto leggi che hanno una stretta interdipendenza. I concetti che ci muoveranno domani a dire di sì da una parte, a dire di no dall'altra (ed io non voglio discutere quali), riguardo a un progetto o all'altro, sono concetti fondamentali, che ci hanno sempre visto divisi, in Aula, fra opposizione da una parte e maggioranza dall'altra. Sarebbe non certo peregrino domani ripetere i medesi-

mi concetti per i due disegni di legge. Sarebbe fatica sprecata.

PRESIDENTE. Il senatore Vallauri ha chiesto di invertire l'ordine del giorno.

RODA. Noi non ci comprendiamo affatto. Si inverte pure l'ordine del giorno, ma noi chiediamo che la discussione, per economia di tempo e per razionalità, avvenga contemporaneamente sui due disegni di legge. Tutto qui.

BONACINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONACINA. Il Gruppo socialista appoggia la proposta del collega Vallauri e non è d'accordo con la proposta del collega Pellegrino. Già in Commissione finanze e tesoro noi abbiamo deciso di discutere prima i provvedimenti finanziari per dare un fondamento finanziario alla copertura richiesta dal disegno di legge sulla scuola. Credo che questo sia il criterio da seguire anche in Aula, e siccome c'è la ricerca di una soluzione tecnica diversa del secondo provvedimento di copertura, noi siamo d'accordo sull'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altre osservazioni, la proposta del senatore Vallauri si intende accolta.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

FARNETI Ariella. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sono informati che nello stabilimento Alax - Confezioni di Meldola (Forlì), che occupa circa 230 maestranze, è in cor-

so uno sciopero unitario a seguito del mancato pagamento di oltre 5 mesi di salario e stipendio.

La Direzione Alax, anche recentemente, aveva sottoscritto precisi impegni di fronte al Prefetto di Forlì di provvedere a regolarizzare gli arretrati col versamento di rate mensili.

Allo scadere del primo impegno, questo non è stato mantenuto.

L'Alax ha ottenuto nel 1965 un mutuo di lire 100 milioni in base a quanto disposto dal decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito in legge 11 marzo 1965, n. 123.

Tuttavia, malgrado questo notevole aiuto da parte dello Stato, il debito che la Direzione aveva verso gli operai non è stato regolarizzato.

Risulta che la fabbrica ha una soddisfacente produzione e commesse notevoli anche per il mercato estero.

L'Alax è un nome conosciuto ed affermato nel mercato, essendo una vecchia fabbrica nel ramo confezioni.

Una eventuale chiusura dello stabilimento getterebbe nella più nera depressione economica un intero paese di circa 10.000 abitanti. Meldola è un comune dichiarato zona economicamente depressa, già numerosi abitanti sono disoccupati ed oltre 300 hanno dovuto trovare la strada dell'estero per lavorare, e in questi giorni altre due aziende, una fornace di laterizi e un mobilificio, stanno per chiudere.

L'interrogante, in considerazione di quanto sopra detto, chiede di conoscere quali interventi e provvedimenti si intendano adottare anche eventualmente in applicazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 5 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito in legge 11 marzo 1965, n. 123. (1341)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MINELLA MOLINARI Angiola, ADAMOLI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali accertamenti abbiano disposto e quali prov-

vedimenti intendano prendere a seguito della tragica esplosione avvenuta la mattina di venerdì 8 luglio 1966 nella fabbrica di cartucce e munizioni della S.p.a. Martignoni di Genova-Molassana che ha causato la morte di una giovane operaia e il ferimento di altre due, anche tenendo conto che:

già alcuni anni fa nello stesso reparto uno scoppio aveva causato la morte di tre operai e circa un mese fa si era verificata una fortunatamente più limitata esplosione senza che dopo tali gravi eventi venissero presi provvedimenti adeguati;

il personale adibito a mansioni di tale pericolosità, di cui la grande maggioranza sono donne, risulta essere sottoposto da almeno otto anni ad orari prolungati estenuanti con una media di 10 ore giornaliere e periodi anche fino a 11 e 12 ore;

nello stabilimento, pur lavorandovi 170 dipendenti di cui 140 circa sono donne, non esiste neppure una infermeria;

lo stabilimento è ubicato in una località che da tempo è divenuta zona di residenza e si affaccia su una strada di intenso traffico pedonale e di servizi pubblici per cui al pericolo costante per le maestranze si aggiunge la minaccia alla sicurezza della popolazione circostante.

Inoltre gli interroganti chiedono se il Ministro è al corrente circa la decisione presa dalla direzione dello stabilimento di chiudere la fabbrica per una settimana mettendo d'autorità il personale in ferie contro il fondamentale diritto contrattuale dei lavoratori di godere continuativamente dell'intero periodo di riposo insieme agli altri familiari e per recuperare le energie particolarmente provate nel caso in questione per la pericolosità e tensione del lavoro. (4968)

MAIER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è sua intenzione rimediare alla grave situazione creata nell'Amministrazione delle antichità e belle arti a seguito del bando di concorso per esame a 750 posti di custode e guardia notturna, di cui al decreto 3 maggio 1966.

L'articolo 5 della legge 11 agosto 1965, n. 1027, prevedeva la facoltà di assumere temporaneamente personale nei limiti di 300 unità, e precisava che i criteri di tali assunzioni dovevano essere stabiliti con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro.

Con circolare n. 16097 del 2 agosto 1965, il Ministero della pubblica istruzione dispose che il limite massimo di età per l'assunzione temporanea fosse elevato da 32 a 45 anni per gli aspiranti che avessero prestato servizio nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo delle guardie di finanza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo delle guardie forestali.

Nella stessa circolare venne stabilito l'obbligo per gli uffici periferici di dare, nella scelta dei nominativi, la preferenza assoluta a coloro che avessero prestato i servizi sopra indicati.

Così, la quasi totalità degli assunti appartiene alla categoria degli ex carabinieri, ex guardie di finanza, ex guardie di pubblica sicurezza, ex agenti di custodia, ex guardie forestali, e quasi tutti gli assunti temporaneamente hanno una età superiore ai 32 anni.

Il bando di concorso attuale pone invece come limite massimo per la partecipazione al concorso l'età di 32 anni, e non prevede nessuna agevolazione, salvo quella di ordine generale, per il personale in servizio temporaneo che abbia superato tale limite.

Pertanto quei temporanei che sono stati assunti pur avendo superato tale limite perchè avevano prestato servizio nei Corpi sopra indicati e che non usufruiscono delle deroghe previste dalle leggi generali, sono esclusi dalla partecipazione al concorso.

Sembra che ciò suoni come atto di grave ingiustizia nei confronti del personale che ha già prestato sette mesi di servizio e che continuerà a prestarlo per il tempo necessario all'espletamento del concorso.

Ma soprattutto l'interrogante fa rilevare che in tale personale si ingenerò legittimamente l'aspettativa di una sistemazione definitiva, sia pure attraverso un concorso, tanto più che il Senato votò un ordine del

giorno nel quale si invitava il Governo a chiedere, per le assunzioni temporanee, requisiti tali da rendere sicura o molto probabile la vincita del concorso. (4969)

PELLEGRINO, RENDINA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ha conoscenza degli inauditi sviluppi, che, inopinabilmente, ha avuto la vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metallurgici nello stabilimento della FACE-Standard di Maddaloni e che ha già formato oggetto della interrogazione recante il n. 4926.

La Direzione di tale stabilimento, in data 4 luglio 1966, con incredibile insolenza, ha imposto ai dipendenti in sciopero di protesta contro il provvedimento di licenziamento, adottato per rappresaglia nei confronti di otto operai tra i quali il segretario della Commissione interna e due dirigenti sindacali rispettivamente della CGIL e della CISL, di riprendere « immediatamente » il lavoro, pena « il provvedimento disciplinare di sospensione e la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa ».

Tale atto, comunicato alle maestranze con una lettera di diffida, è stato sdegnosamente respinto da tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e solennemente condannato con apposito ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Maddaloni convocato all'uopo in seduta straordinaria, rappresentando esso per il suo manifesto carattere di aperto attacco al diritto di sciopero un deprecabile ricatto alla libertà dei lavoratori di quella fabbrica.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere se non ritenga il Ministro che tanta prevaricazione meriti una sua aperta condanna ed un suo sollecito intervento diretto a ristabilire il rispetto della Costituzione e dei diritti sindacali e ad ottenere la revoca dei licenziamenti arbitrariamente effettuati e la rinuncia ai ricattatori proposti che ingenerano nelle maestranze della predetta fabbrica giustificabili e comprensibili reazioni. (4970)

ARTOM. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se siano o meno in corso studi per consentire ai combattenti di poter considerare come anni di contribuzione quelli passati in servizio militare di guerra, durante i quali il servizio prestato per il Paese non ha loro consentito di pagare le contribuzioni collegate al lavoro civile.

Fa osservare in proposito come l'attuale ordinamento delle pensioni sociali sia fondato sul principio della ripartizione per gli 83/85 delle pensioni corrisposte o da corrispondersi, così che la concessione di questo modestissimo riconoscimento dato a chi ha degnamente servito la Patria non richiede un sensibile onere per quanto riguarda la ricostituzione delle anzianità anteatte di riserva matematica se non in ragione di 2/85, e ciò naturalmente salvo un possibile riscatto di tale leggerissimo onere.

Ragioni di giustizia verso le categorie dei combattenti che non debbono trovarsi in condizioni di inferiorità nei confronti dei loro coetanei che hanno potuto lavorare quando essi servivano il Paese e profittare così di un loro privilegio, consigliano l'adozione di opportuni provvedimenti, che per le anzidette ragioni possono essere adottati senza onere per l'Erario. (4971)

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angiola. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale azione abbia svolto o intenda svolgere in relazione alla situazione che s'è creata nelle officine Barisono di Genova in seguito alla improvvisa decisione di mettere in liquidazione tutte le maestranze occupate.

Si tratta di uno stabilimento per riparazioni navali collegato con importanti gruppi armatoriali, che ha sempre dimostrato una piena efficienza produttiva e che ora, solo per valutazioni di gretto interesse, dovrebbe cessare l'attività e contribuire ad appesantire i gravi problemi dell'impiego di manodopera nella città di Genova.

Gli interroganti chiedono un immediato intervento del Ministro per impedire il compimento di un atto imprevedibilmente assunto dagli amministratori dell'officina Ba-

risono, che non trova spiegazione nè nelle possibilità di lavoro nè nell'efficienza produttiva dell'azienda e che ha creato una profonda preoccupazione in decine di lavoratori e nelle loro famiglie. (4972)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno adottare le misure più appropriate ed urgenti perchè i circa 2.500 tra brigadieri e vice brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio presso le Questure d'Italia bloccati al loro grado da 15, 16, 17 e persino 18 anni, con i danni materiali e morali che è facile immaginare, possano essere promossi ai gradi superiori secondo le loro più legittime aspirazioni, ivi compresa quella di andare in pensione dopo aver raggiunto, non ostando motivi d'ordine disciplinare o di capacità, il vertice di carriera loro consentito.

L'interrogante chiede inoltre se non ritenga il caso di procedere ad un'equa revisione delle tabelle-paga, al fine di eliminare le attuali incongruenze per cui, ad esempio, un appuntato fruisce di una paga-base superiore a quella dei sottufficiali, anche a parità degli anni di servizio. (4973)

PINNA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

a) se gli risulti che alla società organizzazione spettacoli - SOS -, beneficiaria di due « contributi speciali » per rappresentare, uno in Italia e l'altro a Tripoli ed a Malta, il « Ragazzo di Cartagine », sia particolarmente interessato il signor Ghigo De Chiara, critico teatrale dell'« Avanti! », traduttore della citata opera dal « Poenulus » di Plauto;

b) a quanto ammontano i due « contributi speciali » di cui sopra;

c) in base a quali positivi elementi di giudizio ed in vista di quali obiettivi vantaggi sul piano turistico-culturale abbia ritenuto di dover così sostanzialmente sostenere l'iniziativa SOS - De Chiara;

d) in quali località italiane sarà rappresentata l'opera in questione;

e) se gli Enti provinciali del turismo e le Aziende autonome di turismo interessati al « giro » di che trattasi abbiano ottenuto dal Ministero — ed in quale misura — dei contributi in base alla legge 4 agosto 1955, n. 702, modificata con leggi 31 dicembre 1961, n. 1444, 23 giugno 1961, n. 520, e 4 marzo 1964, n. 114;

f) quale aliquota di detti contributi o, comunque, quale contributo verra dalle Aziende e dagli Enti turistici interessati corrisposto alla SOS o al Centro teatrale italiano, collegato con la predetta Società, per la rappresentazione del « Ragazzo di Cartagine ».

Tutto ciò al fine di stabilire se sia riscontrabile il dovuto equilibrio tra gli interventi diretti e indiretti del Ministero in favore della iniziativa del De Chiara e l'obiettivo interesse dell'iniziativa stessa; e se, conseguentemente, sia fondato o meno il sospetto, piuttosto diffuso, che il trattamento di favore di cui beneficia da un paio d'anni il De Chiara dipenda più dai suoi titoli politici che dalle fortemente opinabili benemerienze da lui acquisite in campo teatrale. (4974)

MORVIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali e quanti sono, distinti per ogni ramo della Pubblica amministrazione, i funzionari dello Stato che, collocati in pensione, continuano ad usufruire di automobile, con relativo apposito autista, a spese dello Stato; a quanto ammonta la pensione di ciascuno di essi funzionari e quali norme giuridiche stabiliscono l'attribuzione della macchina e dell'autista a favore dei singoli pensionati suddetti. (4975)

TORELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Con riferimento alla precedente interrogazione n. 3456 del 15 luglio 1965 con la quale si richiamava l'opportunità di revocare o quanto meno sospendere l'applicazione della circolare ministeriale n. 201 del 1° agosto 1961, sez. 7 prot. 92470, in tema di canoni per concessione di aree e pertinenze lacuali per i motivi in essa spiegati;

ritenuto che con ministeriale 7 ottobre 1965 il Ministro comunicava all'interrogante che la questione era stata sottoposta all'esame della Avvocatura generale dello Stato;

ritenuto che alcuni organi di stampa in data 11 dicembre 1965 hanno reso noto il contenuto di una lettera del ministro all'onorevole Scalfaro nella quale, sulla questione in esame, si stabiliva che « mentre la legge 21 dicembre 1961 si applica per la revisione del canone di concessioni già assentite precedentemente, la circolare 1° agosto 1961, n. 201, stabilisce invece nuovi criteri per l'applicazione dei canoni concernenti concessioni nuove non ancora assentite con decreto »;

ritenuto che la cennata lettera concludeva affermando che « l'eventuale revoca o quanto meno sospensione della circolare suddetta provocherebbe sperequazioni nei confronti di quei concessionari che hanno già accettato il pagamento dei canoni stabiliti in applicazione alla circolare medesima »;

tutto ciò premesso, si chiede se il Ministro non ritenga opportuno, in attesa del parere del Consiglio di Stato, dare almeno corso, con comunicazione a tutti gli uffici periferici, all'interpretazione ministeriale come sopra espressa nella lettera all'onorevole Scalfaro, posto che fino ad oggi viene applicata la circolare anche alle concessioni assentite precedentemente al 1° agosto 1961.

Si chiede se nel frattempo sia giunta comunicazione del parere espresso dal Consiglio di Stato e in caso affermativo il relativo contenuto; si chiede infine se consta al Ministro che tutti gli accertamenti effettuati dagli Uffici in base alla circolare n. 201 siano stati ritualmente impugnati dagli interessati sia per il motivo dell'inefficacia giuridica della circolare, sia per l'ingiusta discriminazione che verrebbe fatta dividendo i concessionari in due categorie (*ante* e *post* 1° agosto 1961), sia per l'assurda entità dei canoni che viene raggiunta con l'applicazione della circolare menzionata;

si chiede infine se, nell'interesse dell'Era-rio e per porre termine ad una situazione di caotica confusione nei riguardi dei concessionari e degli Uffici, non sia urgente disporre la revoca della circolare più volte citata. (4976)

MASCIALE, DI PRISCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere la reale situazione che è venuta a determinarsi sul piano particolare della ricostruzione dell'organo Serassi del Duomo di Lodi, i cui lavori hanno comportato un grande impegno finanziario totalmente sostenuto dallo Stato.

Risulterebbe infatti che alcuni lavori di rettifica e completamento dovranno essere ancora eseguiti con ulteriore aggravio finanziario.

Chiedono gli interroganti di sapere se vi siano responsabilità per la incompiutezza dell'opera eseguita. (4977)

LESSONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) se sia al corrente che l'azienda tranviaria di Firenze (Ataf) era alla fine del 1965 debitrice verso l'INPS per mancati versamenti di contributi della cifra di oltre un miliardo e 800 milioni;

2) se trovi normale che l'Ataf per sanare in parte il debito verso l'INPS abbia contratto presso l'INPS stesso un mutuo di un miliardo e 200 milioni;

3) se non ritenga di intervenire affinché i residui 600 milioni circa dovuti per contributi all'INPS siano versati a tutela degli interessi dei lavoratori dell'azienda tranviaria fiorentina;

4) se sia al corrente che l'INPS ha provveduto nei confronti dell'Ataf provocando la ingiunzione del pagamento ancora dovutogli. (4978)

MAIER. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* — Per conoscere in base a quali criteri sono stati determinati i canoni da applicare per le riprese fotografiche negli Istituti statali di antichi-

tà e d'arte, in applicazione all'articolo 5 della legge 30 marzo 1965, n. 340, e quale sistema viene adottato per valutare lo scopo artistico e culturale della ripresa.

Risulterebbe, infatti, che attualmente sia stabilito un canone di lire 6.000 per ogni fotografia, gravato inoltre dell'IGE del 4 per cento, e che lo scopo artistico e culturale sia determinato attraverso i più disparati giudizi.

Se così fosse, mentre si effettuerebbero delle imposizioni rasentanti la vessazione, senza ottenere una sostanziale entrata erariale, si sarebbe giunti, con l'applicazione dell'IGE al canone imposto, al ridicolo di considerare il patrimonio storico-artistico italiano alla stregua di un locale di affitto.

Inoltre la disparità dei giudizi sullo scopo artistico o culturale provocherebbe gravissime diversità di applicazione di una stessa norma di legge, creando quindi ingiustizie e dando luogo a possibilità di abusi. (4979)

MAIER. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni per cui le somme versate all'erario da Enti e privati per scopo determinato, rientrando nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti (elargizioni per restauri, ecc.), non sono state a tutto oggi assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, come dovrebbe immediatamente avvenire secondo l'articolo 2 della legge 30 marzo 1965, n. 340.

Il grave ritardo di tali assegnazioni provoca reazioni negative da parte degli Enti e privati nei confronti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, che vede così diminuire o cessare dei proventi ad essa assolutamente necessari stanti le carenze degli stanziamenti ordinari.

Detta grave situazione si manifesta pure per quanto riguarda le indennità per lavoro straordinario od altro, spettanti al personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per servizi resi nell'interesse ed a carico di terzi.

Poichè tali servizi particolari sono imposti al personale dalla Amministrazione, non è giusto che da oltre un anno e mezzo non venga corrisposto alcun compenso, e sono

perciò ben comprensibili il disappunto e le reazioni del personale. (4980)

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 13 luglio 1966

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali (1537).

2. Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (1536).

3. Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 (1543).

4. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

6. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

7. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e Santa Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

8. TOMASSINI ed altri. — Condoni di sanzioni disciplinari (1608-Urgenza).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari